

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:			
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	Pag.	2	
AFFARI COSTITUZIONALI (I):			
<i>In sede consultiva</i>	»	2	
GIUSTIZIA (IV):			
<i>In sede referente</i>	»	9	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	10	
DIFESA (VII):			
<i>In sede consultiva</i>	»	10	
<i>In sede legislativa</i>	»	10	
<i>In sede referente</i>	»	11	
ISTRUZIONE (VIII):			
<i>In sede legislativa</i>	»	11	
<i>In sede referente</i>	»	12	
LAVORI PUBBLICI (IX):			
<i>In sede legislativa</i>	»	12	
<i>In sede referente</i>	»	15	
<i>In sede consultiva</i>	»	16	
TRASPORTI (X):			
<i>Interrogazioni</i>	»	16	
<i>In sede referente</i>	»	16	
<i>In sede consultiva</i>	»	17	
			INDUSTRIA (XII):
			<i>In sede legislativa</i> Pag. 17
			<i>In sede referente</i> » 19
			LAVORO (XIII):
			<i>In sede legislativa</i> » 20
			IGIENE E SANITÀ (XIV):
			<i>In sede consultiva</i> » 22
			<i>In sede legislativa</i> » 23
			<i>In sede referente</i> » 23
			COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI » 24
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>			
CONVOCAZIONI:			
<i>Giovedì 25 novembre 1971</i>			
			<i>Commissioni riunite (I e XIV) Pag. 28</i>
			<i>Commissioni riunite (II e XIV) » 28</i>
			<i>Affari costituzionali (I) » 28</i>
			<i>Affari interni (II) » 28</i>
			<i>Affari esteri (III) » 29</i>
			<i>Giustizia (IV) » 30</i>
			<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) » 30</i>

<i>Finanze e tesoro</i> (VI)	<i>Pag.</i> 30
<i>Difesa</i> (VII)	» 31
<i>Lavori pubblici</i> (IX)	» 32
<i>Trasporti</i> (X)	» 32
<i>Industria</i> (XII)	» 32
<i>Lavoro</i> (XIII)	» 32
<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i>	» 33
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	» 33

RELAZIONI PRESENTATE	<i>Pag.</i> 34
--------------------------------	----------------

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 17. —
Presidenza del Vicepresidente GUIDI.

Il Presidente Guidi dà lettura di una lettera, datata 27 settembre 1971, con la quale l'onorevole Vassalli rassegna le dimissioni da Presidente della Giunta. Su proposta del deputato Galloni, e dopo brevi interventi di consenso dei deputati Bressani, Cavaliere, Luberti, Musotto e Benedetti, all'unanimità la Giunta delibera di respingere le dimissioni rassegnate dal Presidente Vassalli, al quale riconferma la più ampia solidarietà, fiducia e stima, per la obiettività, l'impegno e la serenità di giudizio con cui ha sempre condotto i lavori della Giunta.

Il Presidente Guidi si riserva di comunicare subito al Presidente Vassalli le decisioni della Giunta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.
— Intervengono il Sottosegretario di Stato, Curti ed il Sottosegretario di Stato al tesoro, Picardi.

Proposta di legge:

Zamberletti e Mattarelli: **Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 966 (*Parere alla II Commissione*) (3344).**

Su proposta del relatore Cavallari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

Disegno di legge:

Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3755).

Il relatore Olietti riferisce favorevolmente sul disegno di legge diretto a modificare l'inadeguato sistema di ripartizione fiscale della regione Valle d'Aosta.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Disegno di legge:

Ulteriore finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci «di Roma-Fiumicino» (*Parere alla IX Commissione*) (3664).

Il relatore Bosco riferisce, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge, soffermandosi, in particolare, sugli articoli 4 e 5. Quanto all'articolo 4, con il quale si istituisce un organo consultivo speciale, che sottrae competenze non solo ai comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, ma anche al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici, esprime perplessità in quanto la norma verrebbe a sconvolgere l'attuale sistema generale di consulenza della pubblica amministrazione in una materia assai delicata ove sarebbe, semmai, auspicabile una riforma di carattere generale. Per quanto riguarda, poi, l'articolo 5, osserva che il riferimento in esso contenuto al testo di un decreto ministeriale rende, per la generalità dei cittadini, incomprensibile la norma medesima in quanto i decreti ministeriali non sono soggetti alle norme sulla pubblicità delle leggi e dei decreti presidenziali di cui al testo unico del 1931.

Dopo intervento del deputato Caruso, il quale dichiara di concordare con le osservazioni del relatore, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sugli articoli 4 e 5 del disegno di legge con le osservazioni formulate dal relatore.

Proposta di legge:

Senatore Trabucchi: *Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (Approvata dalla V Commissione del Senato) (Parere alla VI Commissione) (1220).*

Su proposta del relatore Galloni, il quale riferisce favorevolmente sul provvedimento che, a suo avviso, si muove nella linea del nuovo ordinamento regionale, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (Parere alla IX Commissione) (3054).

Il relatore Di Primio riferisce sul disegno di legge proponendo di esprimere parere favorevole.

Intervengono i deputati: Caruso, per esprimere perplessità sul provvedimento in quanto la materia degli acquedotti è attualmente all'esame della Commissione interparlamentare per le questioni regionali e dovrà, con il nuovo anno, essere trasferita alla competenza regionale; Tozzi Condivi, per concordare con il relatore, trattandosi di interventi particolarmente urgenti; Accreman, per sottolineare che ragioni di politica costituzionale dovrebbero indurre la Commissione a sospendere l'espressione del parere almeno fino al 1° gennaio prossimo.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Proposta di legge:

Truzzi ed altri: *Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (Parere alle Commissioni riunite IV e XI) (3251).*

Il deputato Cottone domanda, preliminarmente, il motivo per il quale non sono stati iscritti all'ordine del giorno, congiuntamente alla proposta Truzzi, altri provvedimenti vertenti sulla stessa materia e sui quali la I Commissione era egualmente chiamata ad esprimere il suo parere.

Il Presidente Bucciarelli Ducci osserva che ciò si è verificato su precisa richiesta delle Commissioni di merito, le quali hanno invitato la I Commissione a pronunciarsi esclusivamente sulla proposta di legge n. 3251, che era stata scelta come testo base.

Intervengono, quindi, i deputati Riccio, La Loggia e Lucifredi per sottolineare che, a termini di Regolamento, essendo stata la I Commissione investita dal Presidente della Camera della competenza consultiva anche su altre proposte di legge relative alla stessa materia, la Commissione non potrebbe limitarsi ad esprimere il suo parere soltanto sulla proposta di legge Truzzi.

Il deputato Valori osserva che l'obiezione regolamentare sarebbe pertinente solo ove la I Commissione avesse espresso il suo parere nel termine prescritto; non essendo ciò avvenuto e avendo le Commissioni competenti nel merito richiesto l'espressione del parere sulla sola proposta Truzzi, scelta come testo base, ed avendo le Commissioni IV e XI riunite solo compiti referenti, la scelta del testo base, ai fini qui considerati, deve essere equiparata alla redazione di un testo unificato e, pertanto, legittimamente la I Commissione può esprimere parere solo sul provvedimento all'ordine del giorno.

Riferisce il deputato Galloni osservando che la proposta di legge Truzzi ed altri, sulla trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico, si differenzia essenzialmente dalle analoghe numerose proposte presentate nella materia in esame, perché propone una legge quadro che demanda alle regioni il compito di tradurre in leggi immediatamente efficaci la normativa di principio dello Stato.

Dopo essersi soffermato sui principi che si ricavano dai nove articoli in cui si sviluppa la proposta di legge, osserva che la prima questione di rilievo che emerge è quella relativa al rapporto esistente — ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione — tra la competenza legislativa dello Stato e la competenza legislativa delle regioni in materia di contratti agrari. Si tratta, innanzitutto, di sapere se la disciplina dei contratti agrari rientra nella voce « agricoltura e foreste », di cui all'articolo 117 della Costituzione e, in caso positivo, quali sono i limiti di competenza legislativa delle regioni determinati « dai principi fondamentali delle leggi dello Stato ».

Ritiene che fra le competenze legislative regionali possa rientrare anche la disciplina dei contratti agrari, come risulta pacificamente ammesso sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, sia dalla attuale prevalente dottrina agraristica, in quanto il contratto agrario altro non è che lo strumento giuridico attraverso il quale si costituisce e si disciplina nel suo esercizio un determinato tipo di impresa agricola; ritiene, quindi, deb-

ba darsi per acquisito che anche la materia della disciplina dei contratti agrari rientra nella nozione costituzionale di « agricoltura e foreste ».

Ciò stabilito, rimane però da vedere come giochi in materia di contratti agrari la concorrenza tra Stato e regioni in ordine alla ripartizione tra competenza legislativa statale sulla disciplina dei principi fondamentali e competenza legislativa regionale entro l'ambito di quei principi. A suo avviso, l'unico criterio valido per una tale ripartizione, che abbia rilevanza costituzionale, è quello offerto dal primo comma dell'articolo 3, a norma del quale i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato non possono che essere quelli diretti a garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, mentre per effetto del secondo comma dello stesso articolo, all'interno di questi principi si può muovere, poi, la legislazione regionale con l'obiettivo di adeguare il trattamento alla diversità delle situazioni locali.

Non v'è dubbio che l'introduzione di una disciplina diretta alla trasformazione di un contratto in un altro attiene ai principi fondamentali delle leggi dello Stato, talché, ove una tale disciplina fosse introdotta attraverso una legge regionale, anche in una materia di sicura competenza regionale, se ne dovrebbe subito rilevare la illegittimità costituzionale, perché sarebbe violato il principio della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, non essendo ammissibile che tali poteri di trasformazione siano riconosciuti in alcune regioni e negati in altre.

Ritiene che per valutare l'ambito di poteri legislativi, che possono essere riservati alla regione, senza ledere il principio di cui all'articolo 3 della Costituzione e cioè garantendo l'esercizio del medesimo diritto a tutti i cittadini che si trovino nelle medesime condizioni (di essere cioè parte in un contratto di mezzadria o di colonia parziaria), occorre che i poteri legislativi delle regioni non possano introdurre casi o ipotesi nuove di esclusione dall'esercizio del diritto, ma possano introdurre solo una disciplina di adattamento alle peculiari realtà locali della normativa di principio stabilita dalla legge nazionale. In altri termini, occorre una normativa di legge cornice in materia di diritti soggettivi che sia valida ed efficace e, quindi, perfetta ed applicabile sull'intero territorio nazionale.

In relazione a tale problema devono essere esaminati attentamente gli articoli 1, 2 e 8 della legge in esame. Per il modo in cui è formulata, la norma di cui all'articolo 1 non

è efficace e rimane imperfetta; perché demanda la sua efficacia alle leggi regionali, con la conseguenza che, se entro il termine dell'anno, previsto dall'articolo 7, alcune regioni dovessero provvedere ed altre no, l'esercizio del diritto di trasformazione della mezzadria o colonia in affitto si avrebbe solo in una parte del territorio nazionale, con violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge stabilito dall'articolo 3 della Costituzione.

Ad avviso del relatore, pertanto, l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 dovrebbe essere modificato affidando alla legge regionale soltanto una funzione integratrice della legge di principio e non un potere paralizzante del principio stesso.

Per lo stesso ordine di considerazioni, anche l'articolo 2 della proposta di legge dovrebbe essere modificato nel senso di indicare già alcuni criteri di portata generale sulle condizioni obiettive di idoneità del podere o del fondo, interpretabili in caso di controversia dal giudice, e demandando alle Regioni il potere di integrare con loro legge quei criteri in modo da renderli più rispondenti alle situazioni locali concrete. Quello che occorre in ogni caso evitare è che i cittadini di diverse regioni, i quali si trovino in situazioni analoghe, possano avere trattamenti diversi in relazione all'avvenuta emanazione o meno di una legge regionale.

Quanto all'articolo 8, diretto a modificare l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla disciplina dei fitti dei fondi rustici, nel senso di demandare alle leggi regionali il potere di determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, rispetto a quelli stabiliti dalle commissioni tecniche provinciali e, in certi casi, di maggiorare sino a quindici punti il limite massimo stabilito dalle commissioni stesse, osserva che nessun rilievo può essere sollevato sotto il profilo costituzionale, perché, in questo caso, l'intervento del legislatore regionale è correttamente invocato per integrare la norma di principio fissata dallo Stato e non allo scopo di condizionarne l'efficacia.

Una seconda questione di legittimità costituzionale investe, invece, direttamente il principio stesso della trasformabilità, ad istanza di una sola delle parti, di un contratto agrario associativo in un contratto agrario di scambio. In proposito, rileva che i dubbi di costituzionalità non riguardano tanto la trasformazione in sé del contratto, quanto gli effetti di questa trasformazione che — secondo alcuni — integrerebbero gli estremi dello

esproprio senza indennizzo dell'impresa o addirittura dell'azienda con violazione degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione.

Chiarisce che la conversione legale di un contratto in un altro avente effetti diversi, ha numerosi precedenti nella nostra legislazione ed in particolare nella nostra legislazione agraria (vedi le leggi 25 febbraio 1953, n. 327; 22 luglio 1966, n. 607 e l'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756), senza che sulla ammissibilità di tale conversione siano stati fondatamente sollevati dubbi di legittimità costituzionale; anzi, sulla conformità costituzionale di questi precedenti legislativi si è pronunciata in modo esplicito la Corte costituzionale nella sentenza n. 37 del 21 marzo 1969.

Dopo aver ricordato l'orientamento espresso in numerose anche recenti sentenze della Corte costituzionale, secondo cui il principio dell'autonomia privata negoziale — a differenza di quanto accade per l'iniziativa economica e per la proprietà privata — non trova alcuna specifica tutela nella nostra Carta costituzionale, né all'articolo 41, né all'articolo 42 e, tanto meno, all'articolo 2, osserva che la conversione legale di un tipo contrattuale in un altro così come la esclusione di un tipo contrattuale dal novero dei contratti riconosciuti dall'ordinamento (come è avvenuto per la mezzadria con l'articolo 3 della legge n. 756 del 1964), rappresentano certamente limitazioni drastiche all'autonomia negoziale dei privati, ma non integrano gli estremi della illegittimità censurabile sotto il profilo costituzionale.

Lo stesso mutamento degli effetti dei contratti in corso, con l'introduzione legale di effetti non previsti e non voluti dalle parti, hanno precedenti importanti nel nostro ordinamento giuridico: basti pensare all'articolo 1339 del codice civile, o, nel campo più specificamente agrario, alle proroghe dei contratti agrari, sulla cui legittimità costituzionale la Corte è più volte ritornata, anche con la sentenza n. 141 del 18 dicembre 1968.

Si sofferma, quindi, sui problemi della libertà del lavoro professionale in relazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Dopo aver sottolineato i tratti fondamentali del contratto agrario, caratterizzato, anche quando non esiste struttura associativa, da una comunione di scopo, che consiste nella gestione produttiva affidata nelle mani dell'affittuario, ma della quale il concedente non può disinteressarsi perché rimane titolare dell'azienda o di una parte cospicua dei beni aziendali ed esercita, in questa veste, sull'impresa una

funzione di controllo di natura e di intensità ben diversa dalla funzione di controllo esercitata normalmente dal locatore sul bene di consumo locato, osserva che alla luce della definita natura giuridica del contratto agrario, risultano prive di fondamento le eccezioni di incostituzionalità fondate: a) sulla trasformazione della mezzadria o colonia in affitto; b) sulla preoccupazione che la conversione legale realizzi un esproprio di impresa senza indennizzo (in contrasto con l'articolo 41, primo comma); c) sulla privazione, senza indennizzo, del godimento della proprietà (in contrasto con l'articolo 42, secondo comma). A suo avviso, pertanto, la conversione legale non configura affatto una espropriazione di impresa, né tanto meno di azienda, ma semplicemente la sostituzione di una parte nell'esercizio della funzione direttiva dell'impresa e, quindi, rappresenta semplicemente un ulteriore passo in avanti, secondo la stessa logica e lungo le stesse linee direttrici della riforma inaugurata dalla legge n. 756 del 1964.

In sostanza, il significato politico, oltre che giuridico, della trasformazione consiste in questo, che la coscienza comune nel paese ha ormai ritenuto maturi i tempi in cui il colono abbia acquisito la capacità di dirigere autonomamente l'impresa agricola liberandosi dalla medioevale soggezione al concedente.

Richiamandosi alla relazione svolta dall'onorevole Dell'Andro presso le Commissioni congiunte Agricoltura e Giustizia, sottolinea che, la concezione da cui parte la proposta di legge in esame, è che l'impresa non è un modo di esercizio del diritto di proprietà ma è un autonomo ordinamento all'interno del quale si organizzano i fattori della produzione; di questo ordinamento l'imprenditore è il capo, non il proprietario. Si può essere, infatti, proprietari dell'azienda, e cioè del complesso dei beni destinati alla produzione, ma non si può essere proprietari dell'impresa nella cui dinamica entra, in misura prevalente, il rapporto di lavoro, il quale non è suscettibile di appropriazione in una moderna società, che ha ripudiato non solo il lavoro servile, ma anche la stessa concezione, da esso derivata, del lavoro-merce. La trasformazione della mezzadria o colonia in affitto è, quindi, a suo avviso, una riforma incidente e qualitativamente qualificante, non perché realizzi alcuna espropriazione o trasferimento di beni, ma perché realizza un sostanziale mutamento nei rapporti di potere all'interno dell'ordinamento dell'impresa.

La proposta di legge in esame non prevede una trasformazione automatica della mezzadria o colonia in affitto, ma condiziona questa trasformazione all'iniziativa di una delle parti, ed in ciò non può certo rinvenirsi, come pure taluno vorrebbe, ulteriore violazione della costituzione e, precisamente, del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3. Neppure maggiore fondamento sembra avere l'obiezione secondo cui la trasformazione della mezzadria o colonia in affitto, in quanto realizza la sostituzione del colono al concedente nella direzione dell'impresa, negherebbe il riconoscimento al concedente del diritto al lavoro riconosciutogli dall'articolo 4 della Costituzione. A parte il fatto che la funzione di imprenditore, ancorché esercitata professionalmente (articolo 2082 del codice civile), non integra gli estremi di una professione riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico, è da rilevare che l'articolo 4 della Costituzione non tutela di per sé la stabilità del cittadino nell'esercizio di una funzione professionale, ma impegna lo Stato a predisporre una organizzazione della società in cui ogni cittadino possa trovare la sua giusta collocazione professionale; tale articolo non può essere invocato, per impedire che un altro soggetto si sostituisca a lui nell'esercizio dell'attività professionale. E, d'altra parte, la stessa proposta di legge in esame risponde positivamente al problema sollevato nell'ipotesi in cui il concedente, che intenda coltivare direttamente il fondo, si opponga alla trasformazione così come, secondo altre leggi, si può opporre alla proroga del contratto agrario.

Osserva, infine, che l'esame della proposta di legge Truzzi lo induce a concludere per la sostanziale conformità costituzionale del principio della trasformazione della mezzadria o colonia in affitto dei fondi rustici e che essa appare come il primo tentativo di una legge quadro in materia di contratti agrari.

Pur apprezzando questa volontà di chiamare anche le regioni ad una attività legislativa, ritiene che su alcuni punti la proposta debba essere corretta, in particolare all'articolo 1 e all'articolo 2, affinché anche la normativa di principio in materia di attribuzione di diritti soggettivi possa essere, oltre che valida, anche efficace, e cioè perfetta su tutto l'intero territorio nazionale, e spetti alle regioni di integrare le modalità di esercizio di quei diritti in relazione alla peculiarità delle situazioni locali e non invece quella di consentire o di negare l'esercizio dei diritti stessi.

Pertanto, con le riserve formulate, propone alla Commissione di esprimere un giudizio di conformità costituzionale sulla proposta di legge Truzzi.

Interviene, quindi, il Presidente Bucciarelli Ducci, il quale esprime talune considerazioni critiche, sotto il profilo della costituzionalità, in relazione agli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, osserva che, nella misura in cui il concedente sembra poter costringere il mezzadro a diventare affittuario e, quindi, imprenditore, si avrebbe una violazione dei principi costituzionali anche perché, in combinato disposto con l'articolo 6, secondo il quale tutti i contratti sono prorogati, non potrebbe delinarsi neanche una risoluzione del contratto di mezzadria o colonia. Quanto all'articolo 3, sottolinea come esso leda l'eguaglianza tra i cittadini, laddove pone un diritto di prelazione, per quanto riguarda le scorte vive o morte, a favore del mezzadro o colono il quale, a sua scelta, può optare per il pagamento in contanti o rateizzato, tanto più che la fissazione del prezzo avverrebbe secondo modalità fissate da leggi regionali. Sull'articolo 4, poi, in relazione ad aziende agrarie formate da più unità poderali, rileva che i mezzadri che non facessero parte della maggioranza ivi prevista, verrebbero costretti a diventare affittuari.

Per tali motivi, ritiene costituzionalmente illegittima la proposta di legge Truzzi.

Il deputato Tozzi Condivi, in contrasto con il relatore Galloni, contesta che il concedente metta nel contratto di mezzadria soltanto la proprietà del terreno, essendo esso impegnato anche con le sue capacità imprenditoriali e come non possa essere considerata costituzionalmente legittima la proposta di legge che espropria i diritti del concedente senza nemmeno prevedere garanzie adeguate che il fondo sia portato a frutto e, quindi, si realizzi un interesse della collettività. Ritiene, comunque, necessario che la Commissione si pronunci anche sulle altre proposte di legge.

Il deputato Cottone, dopo aver ribadito che non si può prescindere dalla esistenza di altre proposte di legge in materia, osserva che la proposta Truzzi da un lato viola il principio di equità, che è a monte di ogni altro, e quello dell'autonomia contrattuale fissato nel codice civile e, dall'altro lato, appare in aperto contrasto con gli articoli 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione. Rileva che lo articolo 8, nell'ipotesi di fondi interregionali, potrebbe realizzare, in contrasto con l'artico-

lo 3 della Costituzione, una disparità di trattamento nei confronti di uno stesso cittadino proprietario del fondo, a non voler considerare le diversità che si avrebbero a seguito di leggi regionali che non provvedessero contestualmente.

Osserva che, comunque, lo stesso relatore sembra convenire sull'incostituzionalità dell'articolo 4 della proposta di legge, che costringe una delle parti, la minoranza, in contrasto con l'articolo 4 della Costituzione, a subire una imposizione *ope legis* sulla scelta del suo lavoro. Conclude, pertanto, sull'incostituzionalità della proposta di legge.

Il deputato Lucifredi dichiara, preliminarmente, di dissentire nettamente dalle conclusioni del relatore.

Dopo aver osservato che in merito alla definizione dell'espressione « principi fondamentali » delle leggi dello Stato, di cui all'articolo 117 della Costituzione regna molta incertezza in dottrina, ma che comunque, attesa la facoltatività delle leggi quadro, a seguito della approvazione della legge finanziaria regionale, certe garanzie fondamentali dei diritti dei cittadini debbono essere formulate unitariamente, rileva che la proposta di legge Truzzi non soddisfa questa esigenza e come tale, sotto questo profilo, è da considerare incostituzionale. Inoltre la condizione secondo cui le regioni debbono provvedere legislativamente entro un anno qualora non sia, come è probabile ed in assenza di strumenti coercitivi, rispettato, concreterebbe un'ulteriore ipotesi di disparità di trattamento da ritenere certamente incostituzionale.

Dopo aver dichiarato di condividere i rilievi formulati dal Presidente, sottolinea la estrema difficoltà di predisporre un provvedimento legislativo che soddisfi la duplice esigenza, da un lato, di provvedere con legge quadro dello Stato, in modo unitario e contestuale per tutti i cittadini, e dall'altro lato di non invadere le competenze legislative regionali.

Contesta la validità dei precedenti legislativi citati dal relatore e così pure l'estensione, oltre il caso di specie, della pronuncia della Corte costituzionale, dallo stesso richiamata. Ritiene, inoltre, che non si può privare il cittadino — in contrasto con l'articolo 4 della Costituzione secondo il quale ognuno ha il dovere e, quindi, anche il diritto « di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società » — del diritto di svolgere nei confronti della terra di sua proprietà una certa attività im-

prenditoriale. Richiama, infine, anche l'ultimo comma dell'articolo 120 della Costituzione, secondo il quale la Regione « non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro » per affermare l'incostituzionalità degli articoli 1 e 2 della proposta di legge.

Il deputato Di Primio osserva preliminarmente, conformemente alle osservazioni del relatore, che la costituzionalità della proposta di legge va valutata in relazione agli articoli 117 e seguenti della Costituzione nonché agli articoli 41, 42, 43 e 44.

Quanto al primo aspetto, premesso che i principi affermati dagli articoli 1 e 2 della proposta di legge non possono essere considerati incostituzionali, dichiara di concordare con le osservazioni del relatore nel senso che pur rientrando la materia dei contratti agrari nella competenza legislativa regionale, tuttavia, al fine di evitare disparità di trattamento tra i cittadini, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, non può essere lasciata alle singole regioni la facoltà di provvedere autonomamente e quindi in modo differenziato, ma occorre stabilire con legge quadro i principi generali immediatamente applicabili nell'intero territorio.

Quanto al problema della diversa valutazione delle posizioni delle parti nel contratto, rileva che l'impresa non è un mezzo di godimento della proprietà, ma un mezzo autonomo di partecipazione al processo produttivo della società e, pertanto, i principi di cui agli articoli 41 e seguenti della Costituzione, consentono al legislatore di intervenire per garantire una migliore e più produttiva utilizzazione della stessa. In sostanza, a suo avviso, si conferiscono soltanto maggiori poteri nei confronti di coloro che lavorano la terra ed è quindi invocata a sproposito la violazione dell'articolo 4 della Costituzione, tanto più che l'attività dell'imprenditore agricolo non può essere assimilata, alla luce degli articoli 41 e seguenti della Costituzione, ad una professione ordinaria.

In relazione, poi, all'articolo 4 della proposta di legge sostiene la legittimità costituzionale della disposizione che afferma la prevalenza della scelta della maggioranza nella ipotesi di complesso aziendale costituito da più poderi.

Il deputato Lattanzi osserva come il principio fondamentale della proposta di legge, quello cioè della conversione del contratto di mezzadria o colonia in affitto, sia conforme a Costituzione, come rilevato dallo stesso

relatore del quale condivide molte valutazioni.

Dopo aver rilevato come la stessa autonomia contrattuale, per l'articolo 1322 del Codice civile, si svolge nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, così come la proprietà privata, per l'articolo 42 della Costituzione, può essere limitata dalla legge per assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti, sottolinea che la proposta di legge non opera alcuna violazione dell'articolo 4 della Costituzione in quanto questa disposizione deve essere messa in relazione con l'articolo 42.

Ritiene, infine, che mentre la conversione della mezzadria e colonia deve essere fatta dallo Stato, spetta invece alle regioni di provvedere alle modalità di attuazione e che il rispetto dei termini attiene alla responsabilità politica dei consigli regionali.

(La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 17).

Il deputato La Loggia sottolinea, in via preliminare, l'esigenza di ascoltare il parere della Commissione interparlamentare per le questioni regionali, attese le implicazioni che la presente proposta, che rappresenta una legge quadro, ha con i decreti delegati di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Esprime la necessità di tenere in più attenta considerazione le direttive comunitarie nell'ambito delle quali non può certo dirsi si muova la proposta Truzzi, anche perché il rispetto degli obblighi internazionali costituisce esplicito limite alla competenza legislativa regionale.

Dopo aver rilevato come indubbiamente la materia dei patti agrari rientri nella competenza legislativa regionale — ciò che non solo è condiviso dal relatore ma trova conferma nello stesso parere espresso dal CNEL — considera le difficoltà che intervengono tra l'esigenza di un'auspicabile uniformità di trattamento per tutti i cittadini e quella di affidare alla regione il compito di adeguare la materia alle varie necessità locali.

Si sofferma, quindi, sui problemi connessi alla limitazione della libertà contrattuale per affermare l'impossibilità da un lato di costringere un individuo a stipulare forzatamente un contratto e, dall'altro, di eliminarli la facoltà di scegliere liberamente tra le varie forme contrattuali previste dall'ordinamento; a suo avviso, la proposta di legge in esame, attuerebbe comunque una sperequazione tra le due parti del contratto.

Quanto al tema dell'espropriazione implicita o meno dell'impresa agraria, prospetta seri dubbi non solo di ordine dottrinario, ma anche in relazione ad alcune affermazioni di principio che si vorrebbero trarre dalla legge n. 11 del febbraio 1971; pure ad ammettere, per ipotesi, la costituzionalità dell'espropriazione, dovrebbe comunque sempre essere adeguatamente indennizzata.

Afferma, infine, che dalla presente proposta di legge dovrebbe essere in ogni caso esclusa la regione siciliana che ha per statuto, in questa materia, competenza legislativa esclusiva.

Il deputato Valori contesta che l'interpretazione della Costituzione che verrebbe data dal suo gruppo possa essere definita evolutiva, perché essa, al contrario, si svolge in modo attuale e rigido alla stregua della giurisdizione della Corte costituzionale e della dottrina.

Si sofferma a considerare gli articoli 41, 42, 43 e 44 della Costituzione osservando, in particolare, per quanto attiene al riconoscimento costituzionale del diritto di proprietà e alla sua funzione sociale che: 1) non esiste un diritto di proprietà preesistente all'ordinamento costituzionale; 2) l'indicazione della norma costituzionale secondo cui la legge disciplina i modi d'acquisto, di godimento e i limiti del diritto di proprietà privata significa che spetta alla legge disciplinare l'intera materia della proprietà privata sia in ordine al riconoscimento che alla garanzia, onde non vale come prefissione di regole alla normazione legislativa bensì come attribuzione di una potestà legislativa senza né criteri né delimitazioni costituzionali; 3) l'indicazione della norma costituzionale secondo cui l'attribuzione del legislatore ordinario di potestà normativa illimitata è peraltro ordinata alla funzione sociale della proprietà privata, è invece prefissione di regola alla normativa legislativa e insieme connotazione costituzionale della proprietà; 4) l'altra indicazione che finalizza la potestà normativa legislativa alla introduzione di strumenti che rendano accessibile la proprietà a tutti è attuazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3.

Sottolinea come in materia di contratti agrari debba seguirsi l'indirizzo volto ad unificare in un unico soggetto, proprietà, lavoro e direzione e come il contratto di mezzadria non possa più essere ritenuto idoneo di talché, ad esso, viene sostituito, strumentalmente al raggiungimento di certi fini sociali, l'affitto del fondo rustico. È sulla base del principio che vuole siano promossi più equi rapporti sociali, nella tendenza unificativa dei tre ele-

menti sopra richiamati, nella tutela del contraente più debole ed anche nel riconoscimento del particolare valore del lavoro che si giunge, a suo avviso, al superamento del contratto di mezzadria e, quindi, all'eliminazione dell'attuale sperequazione, a danno del mezzadro, che esso rappresenta. Dopo aver rilevato che la Costituzione non specifica, in positivo, una libertà negoziale e aver affermato il carattere programmatico e non precettivo dell'articolo 4 della Costituzione, dichiara di concordare con il relatore per quanto attiene alla competenza regionale e all'esigenza di prevedere uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale in merito alla delimitazione dei diritti soggettivi.

Conclude dichiarandosi favorevole alla predisposizione di un parere articolato nel quale sia affermato: la conformità a Costituzione del principio della conversione del contratto di mezzadria; la incostituzionalità, relativamente a talune attribuzioni affidate dalla proposta di legge alle regioni, conformemente alle osservazioni del relatore; e la conformità costituzionale di altri aspetti del provvedimento, sollevati nel corso del dibattito, alla stregua delle osservazioni testé svolte.

Il Presidente Bucciarelli Ducci, essendo in corso in Assemblea delle votazioni, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI, indi del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pellicani.

Disegno e proposte di legge:

Abrogazione e modifiche di alcune norme del codice penale (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3705);

Fracanzani ed altri: Modificazioni del codice penale (2227);

Luzzatto ed altri: Modifiche al codice penale (2528).

La Commissione inizia l'esame abbinato dei tre progetti di legge.

Il relatore Vassalli osserva che una riforma del codice penale, per la parte attinente

all'esercizio delle libertà politiche e sindacali in modo da adeguare le vigenti disposizioni penali ai precetti costituzionali, non soltanto è da lungo tempo ritenuta necessaria dalla pubblica opinione, ma si impone anche in relazione a non isolate incertezze giurisprudenziali circa l'applicabilità di alcune norme del codice penale. Il progetto di legge trasmesso dal Senato costituisce il punto di arrivo di un faticoso travaglio politico e parlamentare che si articola, in primo luogo, nell'abrogazione di alcune disposizioni superate dalla mutata realtà costituzionale, politica e sociale, e che per lo più non trovavano riscontro nel codice Zanardelli; in secondo luogo, nella modifica di altre norme del codice, adeguandole ai nuovi principi che anche in sede internazionale tutelano i diritti dell'individuo di fronte alla collettività.

Il relatore Vassalli afferma quindi che la prima finalità si realizza nell'articolo 1 del progetto di legge n. 3705, attraverso l'abrogazione delle norme che concernono l'attività antinazionale del cittadino all'estero, le associazioni antinazionali, la propaganda sovversiva, la costituzione non autorizzata di associazioni internazionali, il biasimo al Capo dello Stato per atti del Governo, il vilipendio della nazione italiana, l'omessa denuncia di reato da parte del privato, la serrata e lo sciopero per fini non contrattuali, il boicottaggio e l'inosservanza dei contratti collettivi, nonché le grida, manifestazioni e radunate sediziose.

Passa quindi ad illustrare le restanti norme del progetto di legge n. 3705, osservando che gli articoli da 2 a 5 riducono la pena attualmente comminata per il vilipendio della Repubblica, della bandiera italiana e della bandiera estera: tale riduzione di pena va valutata anche in relazione all'articolo 6, che conserva la fattispecie dell'istigazione a commettere delitti politici (punita in modo più severo rispetto all'istigazione comune) soltanto relativamente ai reati per i quali la pena della reclusione non sia inferiore nel minimo a tre anni; sicché ne restano esclusi i reati previsti dagli articoli da 2 a 5 del disegno di legge nonché l'eccitamento al dispregio delle istituzioni e l'oltraggio al pubblico ufficiale, per i quali gli articoli 7 e 8 del testo unificato prevedono, assieme ad altre modifiche, sensibili riduzioni di pena.

Il relatore Vassalli sottolinea quindi l'importanza dell'articolo 9, che introduce nel codice penale una nuova esimente, in virtù della quale è esclusa la punibilità quando il fatto è stato originato da atti arbitrari o

esorbitanti i limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale. L'articolo 10, invece, che, sia pure in un nuovo testo, mantiene il reato di istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico, desta perplessità, specie se si considerino certe applicazioni giurisprudenziali: sono stati, ad esempio, incriminati degli anarchici che esortavano i cittadini a non adempiere il dovere elettorale.

Il relatore Vassalli illustra quindi la portata delle proposte di legge Fracanzani n. 2227 e Luzzatto n. 2528, che in parte recano norme analoghe a quelle del testo approvato dal Senato, in parte propongono soluzioni diverse da quelle adottate dall'altro ramo del Parlamento, in parte, infine, propongono di estendere la riforma anche ad altre disposizioni del codice penale, nonché di abrogare alcune disposizioni di leggi speciali concernenti i blocchi stradali e ferroviari, la consegna obbligatoria di stampati e pubblicazioni e l'obbligo di indicare lo stampatore e l'editore.

Il relatore Vassalli conclude affermando che il progetto di legge trasmesso dal Senato, risultante dall'unificazione di un disegno di legge e di sei proposte di legge, costituisce un punto di convergenza tra le varie forze politiche che non conviene rimettere in discussione. Le proposte di legge nn. 2227 e 2528 in parte recano suggerimenti validi, ma al fine di non ritardare l'iter di una così attesa riforma appare opportuno che la Camera approvi senza modifiche il testo trasmesso dal Senato.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 12. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Proposta di legge:

Palmiotti: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (3023-B).

A seguito della relazione del deputato Sabadini, e degli interventi dei deputati Lospinoso Severini, Granzotto, Musotto e del Presidente, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente CAIATI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

Disegno di legge:

Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (*Parere alla VI Commissione*) (3604).

Il relatore Buffone riferisce sul provvedimento che tende ad allineare il « profilo medio » di carriera degli ufficiali della guardia di finanza a quello degli ufficiali delle altre forze armate e ad ovviare alle anomalie conseguenti alla mancata armonizzazione dei volumi organici degli ufficiali del corpo con i nuovi parametri di avanzamento normalizzati stabiliti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Il deputato Nahoum si associa alle considerazioni del relatore e propone altresì che il provvedimento n. 3606 concernente modifiche all'ordinamento della guardia di finanza, deferito alla competenza della Commissione finanze e tesoro, sia assegnato anche alla competenza della commissione difesa poiché concerne un corpo armato dello Stato.

Dopo che il relatore Buffone si è associato alla proposta del deputato Nahoum la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al provvedimento n. 3604 e di chiedere alla Presidenza della Camera la assegnazione, congiuntamente alla Commissione finanze e tesoro, del provvedimento n. 3606.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,5.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 10,5. —
Presidenza del Presidente CAIATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

Proposta di legge:

Senatori Pelizzo ed altri: Norme per l'ulteriore trattamento in servizio degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni (*Approvata dalla IV Commissione del Senato*) (2948).

Il relatore Fornale riferisce favorevolmente sul provvedimento inteso a consentire il trattamento in servizio fino al maturare della pensione degli ufficiali di complemento dei

carabinieri che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo.

Il deputato D'Auria si dichiara favorevole al progetto di legge pur prospettando la necessità di ridurre il termine di cinque anni, attualmente previsto dalle norme vigenti, a tre anni anche per qualsiasi ufficiale di complemento trattenuto in servizio onde evitare il sorgere di posizioni di disparità.

Dopo che il Sottosegretario Lattanzio ha manifestato l'assenso del Governo sul provvedimento in esame ravvisando altresì l'opportunità di prendere in considerazione la proposta del deputato D'Auria in sede di esame delle proposte di legge concernenti il problema del trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento, la proposta di legge, constando di articolo unico, è votata direttamente a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

Fornale ed altri: Modifiche al limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea (3014).

Il relatore de Meo riferisce sulla proposta di legge che tende a consentire una sufficiente utilizzazione degli ufficiali generali piloti ai vertici della gerarchia. Conclude proponendone il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato de Stasio prospetta la necessità di elevare i limiti di età anche per i generali di divisione e di brigata aerea.

Il deputato Lombardi Mauro Silvano manifesta alcune perplessità; si dovrebbero infatti diminuire piuttosto che aumentare i limiti di età nelle posizioni di vertice in analogia con quanto si riscontra presso le forze armate di altri paesi.

Il deputato De Lorenzo Giovanni, premessa la opportunità di uniformare i limiti di età di tutte le forze armate, si dichiara favorevole al provvedimento nonché alla proposta del deputato de Stasio di elevare i limiti di età anche per i generali di divisione e di brigata aerea.

Il deputato Fasoli ribadisce ancora una volta la necessità di varare una nuova nor-

maliva organica in materia di avanzamento onde eliminare le attuali sperequazioni e frustrazioni.

Il deputato D'Auria evidenzia altresì la necessità di eliminare le sperequazioni in materia di limiti di età all'interno delle stesse armi.

Il Sottosegretario per la difesa Lattanzio prospetta la opportunità di porre un preciso termine di decorrenza alla efficacia del provvedimento.

La Commissione quindi, all'unanimità e col consenso del Governo, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del progetto di legge alla sede legislativa.

Al termine della seduta il deputato Lombardi Mauro Silvano sollecita la risposta alla interrogazione presentata dal suo gruppo in materia di dispensa dal servizio di leva dei giovani ammogliati con prole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Rosati.

Proposta di legge:

Romanato ed altri: Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2954-B).

Il Presidente illustra l'unica modifica introdotta dal Senato all'articolo 2 e conclude raccomandando la sollecita approvazione della proposta di legge anche perché vi sono state ampie assicurazioni di reimpiego della manodopera che si verrà a trovare senza lavoro in seguito alla chiusura delle cave e delle miniere nella zona dei Colli Euganei.

Il deputato Busetto, pur dichiarando di condividere la proposta di legge, di cui è anche cofirmatario, poiché essa rappresenta un passo nella direzione della tutela dell'ambiente naturale, preannuncia l'astensione del proprio gruppo, così come era già avvenuto al Senato. Tale astensione vuole suonare critica al Governo che ha finora disatteso l'im-

pegno di provvedere al reimpiego della mano d'opera disoccupata in seguito alla prossima chiusura delle cave e delle miniere nella zona dei Colli Euganei.

Il deputato Sanna preannuncia l'astensione del proprio gruppo poiché la giusta esigenza della tutela dell'ambiente naturale non può realizzarsi a scapito dei lavoratori.

Il deputato Loperfido, associandosi alle dichiarazioni del deputato Busetto, ribadisce che il mutato atteggiamento del proprio gruppo — ora, come al Senato, su una posizione di astensione, mentre in prima lettura alla Camera aveva votato a favore della proposta di legge — dipende dall'atteggiamento poco responsabile del Governo al quale chiede precisi impegni.

Il Presidente fa rilevare che, per quanto riguarda la zona dei Colli Euganei, i contatti finora avuti assicurano idonee possibilità di reimpiego della manodopera disoccupata. Coglie l'occasione per chiedere al Governo la sollecita presentazione di un provvedimento generale di tutela delle bellezze naturali.

Il Sottosegretario Rosati annuncia che il Governo è favorevole alla proposta di legge e concorda sull'esigenza che la tutela dell'ambiente naturale sia sempre strettamente coordinata con la tutela della situazione occupazionale delle forze di lavoro.

La Commissione approva la modifica introdotta dal Senato all'articolo 2. La proposta di legge viene subito votata a scrutinio segreto ed approvata.

Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (*Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VI Commissione permanente del Senato*) (49-83-410-660-733-752-971-1068-1096-1276-1293-1380-1404-1415-1431-1453-1600-1601-1932-2062-2172-2351-2386-2616-B);

Senatore Spigaroli ed altri: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3101).

Il relatore Dall'Armellina illustra le ampie modifiche apportate dal Senato al testo trasmesso dalla Camera. Ritieni accettabili tali modifiche in considerazione dell'approvazione, già intervenuta, dell'articolo 19 del disegno di legge di riforma universitaria. Conclude auspicando l'approvazione del testo trasmesso

dal Senato, soprattutto in considerazione della obiettiva urgenza del provvedimento.

Il deputato Raicich, data l'ampiezza delle modifiche introdotte dal Senato, che il suo gruppo non condivide, propone un breve rinvio della discussione onde meglio valutare nei dettagli il provvedimento. Il deputato Racchetti afferma che il suo gruppo, che peraltro concorda con le conclusioni del relatore, non si oppone alla proposta di rinvio pur con l'impegno di una sollecita discussione. Il deputato Sanna concorda con la proposta di un breve rinvio. Il Sottosegretario Rosati, pur non opponendosi alla proposta di rinvio, auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

Il Presidente Romanato rinvia alla prossima seduta la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 11,25. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

Proposte di legge:

Bertè ed altri: Sistemazione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti incaricati di materie speciali nelle scuole elementari statali (3379);

Borghesi ed altri: Retradotazione della decorrenza di nomina degli insegnanti di materie speciali assunti per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 (648).

Su proposta del relatore Bardotti e con l'assenso del Sottosegretario Rosati, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge n. 3379 e 648.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3737).

Il deputato Ferretti richiede preliminarmente che la Commissione nella seduta odierna si limiti ad ascoltare la relazione sul disegno di legge, per riprendere la discussione dopo che la X Commissione, che ha già richiesto di procedere a Commissioni riunite, avrà almeno espresso il proprio parere sul disegno di legge stesso.

Il Presidente Baroni afferma che ogni decisione in ordine al problema sollevato dal deputato Ferretti potrà essere più opportunamente assunta nel corso del dibattito.

Il relatore Achilli riferisce sul disegno di legge, ponendo in rilievo l'esigenza di considerare la realizzazione dell'opera nel più vasto contesto di un potenziamento o coordinamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali e nelle isole, quale condizione necessaria per lo sviluppo industriale di tali aree territoriali.

La realizzazione dell'opera che forma oggetto del disegno di legge ha, in tale contesto, carattere decisamente prioritario: si tratta ora di affrontare concretamente il problema sotto il profilo tecnico e finanziario: al perseguimento di tali finalità tende appunto il disegno di legge, di cui illustra analiticamente gli articoli, soffermandosi in particolare sul disposto dell'articolo 1.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulle questioni relative all'assetto territoriale delle zone terminali del collegamento in questione, e la cui soluzione non può prescindere dalle decisioni in tale materia che spetta istituzionalmente ogni enti pubblici territoriali di assumere: si rende quindi necessario, a suo avviso, introdurre un coordinamento tra le decisioni da assumersi dai diversi organi ed enti in ordine all'assetto territoriale, eventualmente affidando tale compito ad un unico centro decisionale, di cui per altro, in base alle norme vigenti, non è facile identificare la struttura e le funzioni.

Conclude sottolineando che il disegno di legge costituisce il presupposto per la verifica delle possibilità di attuazione dell'opera, dovendosi necessariamente rinviare a successivi provvedimenti la soluzione dei dubbi e delle incertezze che sussistono sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista del coordinamento degli Enti non territoriali e delle Amministrazioni pubbliche.

Il Presidente Baroni annuncia che la X Commissione, nella seduta odierna, ha reiterato la richiesta di assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite IX e X.

Il deputato Ferretti illustra le ragioni di merito che consigliano di attendere, quanto meno, il parere della X Commissione prima di procedere nella discussione del disegno di legge.

Il deputato Giglia si dichiara contrario a tale richiesta, data l'urgenza del provvedimento, ritenendo che del parere che sarà espresso dalla X Commissione potrà tenersi conto al momento di assumere le relative decisioni.

Il deputato Greggi, dopo aver sottolineato l'importanza dell'opera che si intende realizzare, chiede di conoscere preliminarmente i verbali del concorso di progettazione a suo tempo esperito, nel quadro di una maggiore conoscenza da parte della Commissione di tutta la documentazione relativa all'esecuzione dell'opera stessa.

Il deputato Todros dichiara che alla sua parte politica non sfugge l'importanza dell'opera da realizzare: propone pertanto che la Commissione richieda che il disegno di legge sia assegnato alle Commissioni riunite IX e X.

Il deputato Cusumano si dichiara contrario a tale richiesta, proponendo che la Commissione prosegua subito nella discussione del disegno di legge.

Il deputato Greggi intervenendo sulla nuova richiesta formulata dal deputato Todros, si dichiara favorevole alla richiesta stessa, dato anche che il disegno di legge fu approvato al Senato da una Commissione avente competenze che sommano quelle della IX e X Commissione della Camera.

Il Ministro Lauricella si dichiara contrario ad ogni rinvio della discussione, ritenendo che nell'eventuale parere espresso dalla X Commissione potrà tenersi conto al momento di assumere le relative decisioni.

La Commissione, con l'astensione del Relatore, non approva quindi la proposta formulata dal deputato Todros di richiedere che il disegno di legge sia assegnato alle Commissioni riunite IX e X.

Il Presidente Baroni chiarisce i termini della questione procedurale posta, e, dopo aver comunicato che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei diversi gruppi politici è convocato per oggi pomeriggio alle ore 18, dichiara aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

Il deputato Fulci, dopo aver rilevato che la realizzazione del collegamento che forma oggetto del disegno di legge è vivamente atteso dalle popolazioni siciliane, sottolinea che il provvedimento tende anche a risolvere i problemi di ordine finanziario connessi alla realizzazione dell'opera, che determinerà effetti sicuramente positivi nell'economia della Sicilia. Conclude soffermandosi sui problemi tecnici e sulle difficoltà connesse al collegamento in questione dovute anche a fenomeni naturali, sui ritardi relativi alla esecuzione di molte opere pubbliche in Sicilia, augurandosi che ciò non accada anche per il collegamento suddetto, e sulla necessità di potenziare frattanto le attrezzature portuali di Messina ai fini del collegamento con il continente.

Il deputato Beragnoli chiede che vengano forniti alla Commissione dal relatore e dal Governo precisi dati di riferimento circa la necessità dell'opera e la sua convenienza anche sotto il profilo economico.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa (3053).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il relatore Fioret integra la relazione svolta fornendo più ampie indicazioni circa la situazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, quale risulta dai contatti avuti con i dirigenti dell'Ente, e parzialmente difforme da quella delineata nella relazione che accompagna il disegno di legge. Conclude proponendo un emendamento all'articolo 1 diretto a consentire l'avviamento ad un risanamento dell'Ente.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali sul disegno di legge.

Il deputato Todros critica l'atteggiamento del Governo che non ha consentito che l'Ente svolgesse compiutamente i compiti ad esso demandati e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo stesso a rimuovere gli ostacoli in tal senso.

Il deputato Pisoni rileva che, malgrado l'esistenza della situazione invitata dal deputato Todros, l'Ente ha numerosi personale di cui è difficile individuare le ragioni dell'assunzione, e conclude auspicando un

maggiore e più penetrante controllo sugli enti pubblici da parte del Governo.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali sul disegno di legge.

Il Sottosegretario Vincenzo Russo replica agli intervenuti nel dibattito, illustra le ragioni di carattere obiettivo che hanno determinato l'attuale situazione dell'Ente, di cui non può essere attribuita la responsabilità al Governo e conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

La Commissione passa quindi all'esame del disegno di legge.

Il relatore Fioret propone di aggiungere all'articolo 1 i seguenti commi:

« Una relazione sull'andamento dell'Ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero di lavori pubblici.

La relazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, unitamente al conto consuntivo.

La prima relazione dovrà contenere un piano di risanamento della gestione entro il 1973, da realizzarsi attraverso il passaggio delle attività non istituzionali attualmente svolte dall'ente, ai consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, ai comuni o enti interessati all'utilizzo dell'acqua derivata per uso potabile o industriale, all'"EFTAS", all'"ENEL", nonché agli altri organismi statali o regionali istituzionalmente tenuti a svolgerle ».

Il Sottosegretario Russo Vincenzo si dichiara contrario all'ultimo comma, che viene ritirato dal relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 con l'emendamento proposto dal relatore, per la parte mantenuta di esso.

L'articolo 2 viene approvato senza modificazioni.

Il Sottosegretario Russo Vincenzo dichiara di accettare il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Todros, Fioret, Amodei e Achilli.

La Commissione lavori pubblici,

preso atto dei compiti istituzionali dell'Ente autonomo Flumendosa per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;

visto che il piano presentato nel 1957 ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici non ha avuto i finanziamenti neces-

sari al completamento delle opere in esso comprese;

rilevato che ciò determina un grave danno per la collettività in relazione al parziale utilizzo delle opere eseguite; al mancato trasferimento delle attività non istituzionali attualmente svolte dall'Ente autonomo Flumendosa, ai Consorzi di bonifica, ai comuni, e all'« Enel »; al formarsi di forti passivi per il funzionamento dell'Ente che non godendo di alcuna sovvenzione fa assegnamento soltanto sulla percentuale liquidata sull'importo dei lavori eseguiti;

impegna il Governo

1) a provvedere tempestivamente ai finanziamenti statali e della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione del programma approvato;

2) a sollecitare il passaggio agli enti interessati della gestione delle opere non istituzionalmente rientranti nei compiti dell'Ente autonomo Flumendosa;

3) a seguire, coordinando il suo operato con la Regione, le attività e la vita dell'ente per eliminare l'attuale disavanzo annuale di gestione, e impedire il formarsi di altri disavanzi;

4) a risolvere tutti i problemi di cui ai punti precedenti entro e non oltre il 31 dicembre 1972.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 11,40. — Presidenza del Presidente BARONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposta di legge:

Di Lisa ed altri: Norme per la definizione degli standards edilizi (1613).

Il relatore Achilli riferisce sulla proposta di legge, sottolineando la rilevanza della tipologia edilizia agli effetti del costo delle abitazioni, anche sotto il profilo della industrializzazione edilizia.

Rileva che le industrie a partecipazioni statali possono proficuamente intervenire nel settore, quando sussistano i presupposti normativi necessari ai fini della industrializzazione stessa, da cui deriveranno effetti positivi anche sotto il profilo dei costi di costru-

zione, pur dovendosi tener conto della diversità delle situazioni locali agli effetti della determinazione degli *standard*.

Conclude prospettando gli effetti positivi che il provvedimento potrà avere sull'ammmodernamento tecnico logico delle imprese edili e proponendo che la Commissione richieda che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa e che sia costituito nel frattempo un Comitato ristretto per l'approfondimento del problema.

Il deputato Di Lisa rileva la opportunità che il Comitato ristretto si avvalga degli studi già effettuati dalla « Gescal » per quanto riguarda gli *standard* edilizi.

Il deputato Todros, criticata la carenza di iniziative legislative del Governo in tale materia, dichiara di concordare con quanto proposto dal relatore.

A tali proposte si associano i deputati Amodei, il quale sottolinea la necessità di intervenire ad una nuova determinazione degli *standard*; Carrà, che concorda sulle richieste stesse e sottolinea l'esigenza di tener conto anche delle competenze regionali in materia, e Pisoni, che concorda sulle richieste suddette.

Il Presidente si riserva di sentire il parere di tutti i gruppi politici circa la richiesta di assegnazione in sede legislativa della proposta di legge e quello del Governo e di procedere intanto alla nomina del Comitato ristretto di cui la Commissione delibera la costituzione.

Proposta di legge:

Degan e de' Cocci: Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 (3612)

Il relatore Di Lisa riferisce sulla proposta di legge, sulla quale esprime, allo stato, parere contrario.

Il Presidente, anche in assenza dei presentatori della proposta di legge, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Fioret ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (3748).

Il relatore Pisoni propone che la Commissione richieda che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Alla richiesta formulata dal relatore dichiarano di aderire, a nome delle rispettive parti politiche, i deputati Todros e Carra, e, a nome del Governo, il Sottosegretario Vincenzo Russo.

La Commissione delibera quindi nel senso proposto dal relatore.

Il Presidente si riserva di sentire in proposito il parere di tutti i gruppi politici a proposito della richiesta stessa.

Disegno di legge:

Ulteriore finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale «Leonardo da Vinci» di Roma-Fiumicino (3664).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Presidente Baroni comunica che è mancata l'adesione del gruppo del movimento sociale alla richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede legislativa, e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente* BARONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposta di legge:

Cristofori ed altri: Trasferimento di terreni dagli Enti di riforma - Enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni. Vendita ai superficiali di aree di proprietà degli Enti di sviluppo (644).

Il Presidente Baroni, in assenza del relatore, rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente* GIORGIO GUERRINI. — Interviene il Ministro della marina mercantile, Attaguile.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE.

Pazzaglia: 4-17934.

Rispondendo all'interrogazione Pazzaglia n. 4-17934 sui motivi per cui, sulla linea Cagliari-Civitavecchia, le navi *Boccaccio*, *Pascoli* e *Carducci* compiono in 12 ore il percorso da Civitavecchia a Cagliari e in quasi 13 ore il percorso inverso creando disagi, che sarebbero agevolmente eliminabili, ai viaggiatori in partenza da Cagliari, il Ministro Attaguile chiarisce che il maggior tempo di traversata per il percorso Cagliari-Civitavecchia è reso necessario dall'opportunità di avere un margine temporale di sicurezza per garantire la coincidenza ferroviaria per Roma e la prosecuzione in orario per Porto Torres e Genova.

Il deputato Pazzaglia si dichiara insoddisfatto, perché diversi sono i motivi, in realtà di natura salariale, che hanno indotto a prolungare il tempo di percorrenza nel senso Cagliari-Civitavecchia.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* GIORGIO GUERRINI. — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Attaguile, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del consorzio autonomo del porto di Napoli (3655);

Riccio ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (1180);

Mancini Vincenzo: Istituzione del consorzio autonomo per il porto di Napoli (3545).

Il relatore Amodio, dopo aver sottolineato l'importanza e la complessità dell'argomento oggetto dei provvedimenti all'esame, importanza e complessità derivanti anche dal fatto che la nuova legge sull'ente portuale di Napoli dovrà costituire la premessa per la futura legge-quadro sui porti, si dichiara convinto dell'impossibilità di concludere l'iter parlamentare di approvazione dei provvedimenti entro il prossimo 31 dicembre e prospetta quindi l'opportunità di prorogare ulteriormente lo speciale ordinamento dell'Ente autonomo del porto di Napoli del tempo necessario a varare la legge definitiva. Nel contempo, propone di chiedere che i provvedi-

menti all'esame siano assegnati alla Commissione in sede legislativa.

Il deputato Riccio denuncia l'insostenibile situazione che si è venuta a creare nel porto di Napoli, dove i dipendenti dell'Ente non hanno ancora un regolamento del personale e dove, di proroga in proroga, la gestione continua solo per l'ordinaria amministrazione. Riconosce che è indispensabile, ormai, addivenire ad una nuova legge di proroga, ma avviando subito, con una sollecita discussione in sede legislativa, la soluzione definitiva del problema, per dare tranquillità alle maestranze e favorire i risultati di recenti iniziative industriali sorte nella zona napoletana.

Il Presidente Guerrini fa presente che il carattere impegnativo della legge consiglia la costituzione di un Comitato ristretto ove confrontare e concordare i diversi punti di vista anche sulle questioni di ordine generale.

Il deputato Sergio Ceravolo, concordando con le proposte e i suggerimenti del relatore e del Presidente, chiede che in sede di Comitato ristretto si possa esaminare preliminarmente lo schema di disegno di legge-quadro sui porti.

Il Ministro Attaguile concorda sull'opportunità delle varie proposte avanzate, compresa quella di esaminare in modo informale lo schema di disegno di legge-quadro sui porti, già predisposto dal suo Ministero, prima di portarlo in Consiglio dei ministri. Aggiunge che a suo giudizio il disegno di legge di proroga dovrebbe essere presentato dopo l'avvio dei lavori del Comitato ristretto, per accertare i tempi tecnici necessari.

A conclusione la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del Governo, delibera di chiedere che il disegno e le proposte di legge all'esame le siano assegnati in sede legislativa.

La Commissione delibera altresì la costituzione di un Comitato ristretto; il Presidente chiama a farne parte, oltre a se stesso, il relatore Amodio e i deputati Marocco, Merli, Querci, Palmiotti, Sergio Ceravolo, Giachini, Marino, Alessandrini e Zucchini, avvertendo che il Comitato sarà convocato per la prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* GIORGIO GUERRINI. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3737).

Il Presidente Guerrini comunica che il Presidente della Camera non ha ritenuto di dover aderire alla richiesta della Commissione, avanzata all'unanimità nella seduta del 17 novembre, di assegnare il disegno di legge alla competenza congiunta della IX e della X Commissione. Nell'eventualità che, essendo scaduti i termini per l'espressione del parere, la Commissione lavori pubblici concluda nella giornata di oggi l'*iter* del provvedimento, chiede se a Commissione intende esprimere il richiesto parere.

Il relatore Ferdinando Russo, con il quale consentono i deputati Zucchini, Marino, e Merli, esprime l'avviso che la Commissione debba insistere sulla sua richiesta in quanto il disegno di legge attiene non solo e non tanto alla costruzione del collegamento stabile sullo Stretto di Messina, ma soprattutto regola il modo di gestione dell'opera, implicando quindi la competenza diretta della Commissione.

A conclusione la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere nuovamente che il disegno di legge sia assegnato alla competenza congiunta della IX e della X Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SERVADEI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni e Brandi e il Sottosegretario di Stato per la ricerca scientifica, Zonca.

Disegno di legge:

Rilevamento della carta geologica d'Italia (3060).

Su richiesta del relatore Tocco, che prospetta l'opportunità di un ulteriore approfondimento dei temi implicati dal provvedimento, la Commissione delibera un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

Proposta di legge:

Zannier ed altri: Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) (Approvata dal Senato) (3493).

Il relatore Erminero informa la Commissione sulle risultanze delle consultazioni informali che egli, insieme con i rappresentanti di Gruppo, ha condotto con i sindacati del settore nucleare e con le direzioni del CNEN e dell'INFN. È diffusa in tutti gli ambienti una vivissima preoccupazione per il tempo materiale a disposizione dei due rami del Parlamento per l'approvazione del provvedimento; cosicché, a parte le diverse valutazioni emerse specie in ordine alla funzionalità del CNEN e allo stato giuridico del suo personale, è possibile evincere da tali consultazioni una posizione generale favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo approvato dal Senato.

Il deputato Maschiella riconosce che gli organismi e le forze interessati alla proposta di legge premono per una rapida approvazione del provvedimento nonostante che tutti riconoscano la necessità di una sua profonda revisione. Ciò pone le forze politiche rappresentate in Parlamento nella impropria posizione di dover discutere un tema di primaria importanza sotto lo stimolo di una situazione unanimemente giudicata come catastrofica. Ricorda l'azione condotta negli anni passati dal suo gruppo in seno alla Commissione per risolvere quegli stessi problemi che oggi, ulteriormente aggravati, sono all'attenzione della Commissione; e ricorda gli impegni di volta in volta presi dai vari titolari che si sono succeduti al Ministero dell'industria. Le responsabilità politiche della situazione odierna sono dunque precise ed inequivocabili. Il suo gruppo non saboterà il provvedimento, rinuncerà anche a richiederne la rimessione in Assemblea; ribadisce però la sua volontà di continuare la lotta per il raggiungimento di quegli obiettivi che ritiene indispensabili nel campo della ricerca scientifica. È in tale campo, da cui dipende il rinnovamento tecnologico dell'industria, che si decide il futuro dell'economia dei paesi avanzati. Il settore nucleare va considerato per definizione come un settore pubblico e per gli interessi che coinvolge e per le dimensioni delle risorse e degli impianti che impiega: lo Stato non può quindi privarsi di quell'indispensabile strumento di controllo, di coordinamento e di pianificazione che dovrebbe essere il CNEN opportunamente riformato. L'esistenza di tale strumento

consentirebbe anche all'Italia di inserirsi sul piano internazionale con parità di diritti e con la necessaria forza di contrattazione. Ritiene che il disegno di legge non risponda a queste due esigenze fondamentali. Passando ad analizzare il provvedimento rileva in particolare che l'articolo 2 configura un ente subordinato all'iniziativa privata, privo della necessaria autonomia operativa e della capacità di coordinamento delle disparate pubbliche e private attività che proliferano nel campo nucleare. L'articolo 14 riflette negativamente il disagio del personale di ricerca in stato di agitazione ormai da lunghissimo tempo; esso infatti prevede la possibilità di contratti a termine che, a suo avviso, sono un tipico strumento di discriminazione, di pressione e di corruzione. Esprime quindi talune perplessità sulla prevista totale autonomia dell'INFN dal CNEN: si tratta di chiarire a chi spetti il compito di assicurare l'indirizzo unitario della ricerca e in base a quali criteri saranno decisi i trasferimenti del personale e dei beni patrimoniali.

Il deputato Helfer riconosce che in numerose occasioni la Commissione industria ha investito il Governo della grave situazione in cui versa il settore della ricerca nucleare. Fa rilevare però che ci si trova di fronte ad una scadenza drammatica che la Commissione non può assolutamente ignorare. Il testo approvato dal Senato presenta lacune e imperfezioni su punti importanti quali la definizione della sfera di azione del CNEN e della sua autonomia amministrativa, le procedure e i controlli, il finanziamento dei piani quinquennali e il collegamento operativo tra un piano e l'altro. Tenuto però conto degli appelli drammatici levatisi in questi ultimi tempi da ogni settore della ricerca nucleare e della mancanza materiale del tempo necessario all'approvazione di un testo opportunamente emendato prima dell'importante scadenza costituzionale che il Parlamento ha di fronte, ritiene necessario approvare la proposta di legge così come è pervenuta dal Senato, pur impegnando il Governo con precisi ordini del giorno ad una sua corretta applicazione. Resta comunque aperta la possibilità di modificare eventualmente la legge dopo un congruo periodo di sperimentazione; ritiene comunque che il suo funzionamento dipenderà in larga misura dalla volontà politica dei governi e dalla capacità degli uomini chiamati a dirigere il CNEN. Ricorda infine che i dirigenti del CNEN hanno dato ampie assicurazioni sul fatto che i contratti a termine previsti nell'articolo 14 riguardano soltanto

casi eccezionali in relazione alla necessaria mobilità del personale altamente specializzato.

Il deputato Boiardi, dopo aver fatto sue le critiche mosse al provvedimento dal deputato Maschiella in ordine alla definizione delle competenze del CNEN ed alla situazione fatta al personale di ricerca, auspica che lo stesso senso di responsabilità dimostrato dall'opposizione di sinistra nel rinunciare ai mezzi regolamentari per provocare una discussione più ampia e puntuale sul provvedimento dovrebbe essere dimostrato dal Governo nel risolvere l'annosa vertenza sindacale del personale del CNEN.

Il deputato Salvatore, ricordato che all'origine del provvedimento in esame vi è una proposta di legge del gruppo socialista, lamenta che il testo attuale non può più essere considerato da alcuna parte politica in termini positivi. D'altra parte l'introduzione di emendamenti migliorativi avrebbe come contropartita un probabile rinvio *sine die* del provvedimento mentre il settore della ricerca nucleare non è più in grado di sopportare, nemmeno per pochissimo tempo, l'attuale vuoto legislativo. Occorre dunque che le forze politiche assumano le proprie responsabilità sia impegnandosi in modo permanente ed oltre la contingenza dell'attuale discussione a controbattere gli interessi che premono per sottrarre al CNEN le sue preminenti funzioni di direzione e coordinamento; sia consentendo che il provvedimento sia approvato nella sua attuale formulazione impegnando però il Governo a modificarlo appena possibile nei punti da tutti criticati.

Il deputato Romualdi esprime la sua soddisfazione per l'orientamento generale emerso dalla discussione che coincide con le istanze recepite nel corso delle recenti audizioni informali. Lo stato di prostrazione in cui versa il settore nucleare va addebitato ad incapacità politica delle forze che in questi ultimi anni hanno avuto la responsabilità di Governo. Riconosce che il testo pervenuto dal Senato riflette un mediocre compromesso fra interessi contrastanti; ma in mancanza del tempo materiale per approntare un nuovo strumento legislativo si augura che l'approvazione del provvedimento costituisca almeno l'inizio del risanamento del settore.

Replicando agli intervenuti il relatore Erminero si rallegra della concordanza politica emersa dal dibattito sulla necessità di concludere rapidamente la discussione della proposta di legge in esame. Fa rilevare che tale conclusione è comunque accompagnata da una

dichiarazione di volontà politica da parte della Commissione di non voler disattendere le attese del settore della ricerca nucleare e allo stesso tempo di non voler fornire alibi a coloro che, col pretesto di migliorare il provvedimento, vogliono in realtà insabbiarlo definitivamente. Rilevato che nell'ambito dell'attuale legislatura esistono ancora i tempi costituzionali per una eventuale modifica della legge, si dice convinto che taluni paralleli provvedimenti concernenti lo stato giuridico dei ricercatori, la riforma del parastato, la riforma universitaria, potrebbero intanto facilitarne un'applicazione più corretta ed efficace.

Il Sottosegretario Biagioni, espressa la sua soddisfazione per le conclusioni generali cui la discussione ha messo capo, ricorda che forti pressioni sono state esercitate durante la crisi del CNEN al fine di pervenire ad un suo smembramento e che il Ministero dell'industria si è sempre fermamente opposto ad esse. Assicura che il Governo esaminerà con la dovuta attenzione gli ordini del giorno annunciati e, a proposito dell'agitazione ancora aperta dei dipendenti del CNEN, ricorda il suo personale intervento di mediazione e gli eventi che sino ad oggi ne hanno impedito il successo.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla settimana prossima.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 11,40. — Presidenza del Presidente SERVADEI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni e Brandi.

Proposte di legge:

Ciccardini ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il passaggio dai laboratori ai punti di vendita dei modelli dell'alta moda (1750);

Savio Emanuela ed altri: Intervento straordinario per la difesa e lo sviluppo della creazione di moda in Italia (2650).

Su proposta del relatore Molè, la Commissione delibera all'unanimità, con il consenso del rappresentante del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera che i due provvedimenti in esame siano deferiti alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposte di legge:

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale (3220);

Roberti ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (1780);

De Lorenzo Ferruccio: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343).

Il sottosegretario Rampa, premesso che il Governo intende varare il provvedimento come prima tappa della riforma sanitaria, fa presente che esigenze finanziarie lo inducono a proporre di modificare la decorrenza del nuovo regime, nel senso che esso trovi attuazione dal 1° ottobre 1972.

Il relatore Nucci osserva che, se si deve modificare la decorrenza, è più opportuno disporre che le nuove misure entrino in vigore a decorrere dal primo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il deputato Pochetti dichiara che il gruppo comunista è contrario al rinvio della decorrenza di una misura tanto attesa dai lavoratori interessati. Il Governo dimostra di non avere la volontà di varare questa legge: gli stanziamenti per il 1971 erano già stati disposti, ma il Governo non vuole tenerne conto, come non tiene conto degli accordi presi con i sindacati. Visto che le modifiche proposte dal Governo provocano un grave ritardo nella concreta attuazione della legge, tanto vale aggiornare la seduta, per poter prendere contatto con le organizzazioni sindacali.

Il deputato Pucci di Barsento comprende che la situazione economica è peggiorata e ha indotto il Governo a proporre la modifica della decorrenza, ma sottolinea la necessità di agire in maniera coerente per correggerla e poter così disporre dei mezzi necessari per le riforme.

Il deputato Azimonti ritiene utile un breve aggiornamento.

Il deputato Bianchi Fortunato, invece, ritiene più opportuno procedere senza rinvii all'approvazione della legge, giacché altrimenti si dilaziona ulteriormente la sua concreta applicazione.

Il deputato Gramegna rileva che le proposte del Governo sovvertono gli orientamenti espressi dal relatore, il parere della Commissione bilancio e le intese con i sindacati. Tali proposte si concretano, in sostanza, in una richiesta di sospensiva. Comunque, se c'è la volontà politica di varare il provvedimento in rapidissimo tempo, anche un breve aggiornamento può risultare opportuno, consentendo la consultazione dei sindacati.

Il sottosegretario Rampa dichiara che il Governo non ha fatto e non intende fare alcuna richiesta di sospensiva, ma vuole soltanto l'approvazione del provvedimento, che costituisce un passo avanti sulla via della riforma sanitaria. Né le sue proposte costituiscono una richiesta implicita di sospensione; del resto, non è la prima volta che si dilaziona la decorrenza di un provvedimento, nel quadro della copertura già approvata dalla Commissione bilancio.

Il relatore Nucci propone di spostare la decorrenza al 1° gennaio 1972, ritirando il suo precedente emendamento in argomento.

Il sottosegretario Rampa non può accettare questo emendamento.

Il deputato Vincenzo Mancini propone di rinviare la discussione alla seduta di domani, non tanto per consultazioni con i sindacati, ma per vedere se esistono i margini per una revisione della data di decorrenza proposta dal Governo.

Il deputato Pochetti aderisce alla proposta di aggiornamento, invitando ad acquisire, se possibile, elementi dai sindacati.

Il Presidente Biaggi fa presente che è sua opinione che, se non si varerà immediatamente il provvedimento, potrebbero insorgere ulteriori difficoltà. Domanda quindi alla Commissione se, in via conciliativa, essa possa convenire su una decorrenza fissata al 1° luglio 1972.

Il deputato Gramegna dichiara che il gruppo comunista non può accettare la proposta. Anche il deputato Sulotto fa rilevare l'opportunità di un breve rinvio per sentire il parere dei sindacati.

Il deputato Pucci di Barsento osserva che, se è utile sentire i sindacati, non di meno il Parlamento deve conservare una piena autonomia di decisione. La proposta del Presi-

dente Biaggi gli sembra ragionevole e pertanto l'accetta a nome del suo gruppo.

La onorevole Ines Boffardi rileva che la giusta esigenza di sentire le forze del lavoro non deve però indurre a un rinvio che metta in pericolo l'approvazione del provvedimento: invita, dunque, la Commissione ad accettare la proposta del Presidente.

Il sottosegretario Rampa osserva che, anche ove si fissasse la decorrenza al 1° gennaio 1972, di fatto, risulterebbe estremamente difficile dare inizio a quella data all'erogazione dell'assistenza diretta, a causa dei necessari tempi richiesti dall'*iter* parlamentare e da ragioni pratiche organizzative. A dimostrazione della disponibilità del Governo ad andare incontro alle esigenze della categoria nei limiti del possibile, accetta la proposta del Presidente.

Il relatore Nucci, dopo la dichiarazione del sottosegretario Rampa e tenuto conto del pericolo di un insabbiamento definitivo del provvedimento e dei necessari tempi tecnici della sua attuazione, ritira anche il suo secondo emendamento e concorda sulla data del 1° luglio 1972.

Il deputato Sulotto fa proprio l'emendamento Nucci.

Il deputato Vincenzo Mancini ritira la sua proposta di rinvio dopo le dichiarazioni del Governo, per non compromettere la sorte del provvedimento e accetta la data del 1° luglio 1972.

Il deputato Pochetti protesta per il fatto che mentre la Commissione stava orientandosi verso un rinvio, dopo l'intervento del Presidente, che ha agito in maniera parziale, ora ci si determini diversamente.

Il Presidente Biaggi respinge fermamente il rilievo di mancanza di obiettività, facendo presente che è stato mosso unicamente dall'intento di favorire una soluzione conciliativa che non pregiudicasse l'esito di un provvedimento tanto atteso.

Il deputato Sulotto, premesso come sia indispensabile tener conto del parere della Commissione bilancio ed ascoltare le opinioni delle organizzazioni sindacali, nega che il Parlamento possa dare una sbrigativa copertura alle proposte peggiorative del Governo. Questo sta perseguendo un disegno di continuo rinvio delle più urgenti questioni sul tappeto, col risultato di portarle all'affossamento. Si tratta di un quadro generale su cui è necessario discutere con chiarezza. È pertanto necessario un rinvio, anche per informare le presidenze dei Gruppi della situazione che sta verificandosi.

Il deputato Gramegna denuncia il blocco, operato dal Governo, dei più urgenti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, ciò che apre un problema di rapporti tra Parlamento ed Esecutivo. Il gruppo comunista non può accettare la proposta del Presidente. Ribadisce, quindi, l'esigenza di un breve rinvio.

Il relatore Nucci chiarisce che è stato indotto a mutare atteggiamento dalle dichiarazioni del Governo.

Il deputato Pucci di Barsento condivide l'amarrezza delle forze di opposizione che attendono da troppo tempo il varo di proposte di legge da loro presentate: occorre, però, tener presente che ciò è causato dalla politica economica che si sta seguendo, alla quale ha rivolto e rivolgerà le più decise critiche. Dà atto al Presidente Biaggi della più scrupolosa obiettività e del suo proposito di superare l'*impasse*, nell'interesse del buon fine dei lavori della Commissione.

Il deputato Fortunato Bianchi ricorda come si era già espresso contro un rinvio della discussione e, quindi, ribadisce la necessità di approvare subito il disegno di legge, con la decorrenza suggerita dall'intervento mediatore del Presidente, che già altra volta ha svolto, con la più scrupolosa e responsabile imparzialità, un ruolo di mediatore, anche quando si trattava di formulare proposte non del tutto accette alla maggioranza.

Il deputato Tambroni manifesta il suo rammarico per la situazione in cui la Commissione si è venuta a trovare. Nessuno può dirsi soddisfatto — né lo è lui personalmente — delle modifiche alla decorrenza. Tuttavia non resta che approvare subito il provvedimento in base alla proposta del Presidente, al quale riconferma la sua stima.

Anche i deputati Ines Boffardi e Azimonti sollecitano l'approvazione immediata del provvedimento, con la decorrenza suggerita dal Presidente, al quale riconfermano la loro piena fiducia per l'imparzialità e l'impegno con cui conduce i lavori della Commissione.

Il deputato Pochetti insiste sulla richiesta di sospensiva, giudicando inaccettabile il riferimento al 1° luglio 1972 della decorrenza del provvedimento, perché ciò rappresenta una palese violazione delle aspettative degli interessati e delle intese con i sindacati. Il consenso da altri manifestato all'atteggiamento del Presidente non lo meraviglia, giacché era necessitato in questo particolare momento; e sottolinea il fatto che tra i consenzienti va annoverato il deputato liberale Pucci di

Barsento, sempre pronto ad assumere atteggiamenti contrari agli interessi dei lavoratori.

Il deputato Pucci di Barsento respinge le affermazioni del deputato Pochetti, che definisce completamente gratuite. In Commissione ha sempre espresso posizioni ispirate, non già ad interessi settoriali, ma a una visione generale, per realizzare un moderno sistema di sicurezza sociale. Intonazioni parziali sono, semmai, quelle del gruppo cui appartiene il deputato Pochetti. Un rinvio di 24 o 48 ore della seduta non cambierebbe nulla, ed è per questo che ha accettato la proposta di decorrenza dal 1° luglio 1972.

Il Presidente Biaggi precisa che, ai sensi del Regolamento, il parere della Commissione bilancio è vincolante per la Commissione di merito soltanto nel senso che quest'ultima non può superare il limite massimo di copertura approvato. Quanto ai sindacati, costantemente la Commissione ha preso contatto con loro nel corso dell'esame dei vari provvedimenti. Non è, quindi, esatto affermare che la Commissione abbia dimostrato scarsa sensibilità a questo riguardo. La Commissione lavoro è per molti aspetti una Commissione di spesa, la cui attività urta contro obiettivi ostacoli finanziari, che la stessa Camera — come comprova la vicenda della proposta di legge Tognoni-Zanibelli sulla concessione della indennità *una tantum* ai pensionati — non riesce sempre a superare. Ringrazia i colleghi per gli attestati di solidarietà e di stima: quando si occupa un posto di alta responsabilità come quello di Presidente di una Commissione, ci si deve ispirare, e nei fatti a questo inderogabile principio si è attenuto, al massimo di obiettività, dimenticando l'origine di uomo di parte.

Il deputato Vincenzo Mancini dichiara che il gruppo democristiano è contrario alla proposta di sospensiva.

Il deputato Pochetti insiste, anche perché la maggioranza si assuma la responsabilità di non aver consultato i sindacati.

Il sottosegretario Rampa, rilevato come il Ministero del lavoro ha seguito un costante indirizzo di consultazione delle organizzazioni sindacali, dichiara che, nel caso specifico, è profondamente convinto del fatto che, se si varerà subito il provvedimento, si faciliterà di gran lunga il suo successo.

La Commissione respinge, quindi, la proposta di sospensiva e passa all'esame degli articoli.

Il deputato Sulotto chiede in occasione della votazione di un emendamento la verifica del numero legale.

Il Presidente avverte che la Commissione non è in numero legale. La seduta pertanto è sospesa e sarà ripresa alle 14.

(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14).

La Commissione approva quindi l'articolo 1, con l'emendamento che sposta la decorrenza al 1° luglio 1972. Approva, quindi, a scrutinio segreto, l'articolo 2, avendo respinto gli emendamenti Pochetti ed avendo invece approvato un emendamento Mancini Vincenzo, inteso a stabilire che analoghe convenzioni possono essere stipulate, oltre che dall'ENPAS, anche dall'ENPDEDP.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,45.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Proposta di legge:

De Lorenzo Ferruccio ed altri: **Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera nazionale per la assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONASI) (Parere alla II Commissione) (3434).**

Il relatore Barberi riferisce in senso favorevole al provvedimento, formulando solo alcune osservazioni circa l'opportunità di adottare, all'articolo 2, una formulazione che indichi direttamente nella misura dell'uno per cento dello stipendio il contributo obbligatorio di cui all'articolo stesso, e di agganciare il contributo volontario di cui all'articolo 3 alla tassa unica prevista nella riforma tributaria.

Il deputato Venturoli esprime delle perplessità sull'assoggettamento dell'Opera alla vigilanza del Ministero della sanità, trattandosi di una materia che, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, dovrà essere trasferita alla competenza delle regioni. Ritiene che nel parere dovrebbe essere inserita una specifica osservazione in questo senso.

Intervengono quindi il deputato Allocca, il Presidente Graziosi e il sottosegretario La Penna, per far osservare che il problema dell'assoggettamento o meno di un ente di que-

sto tipo all'una o all'altra delle amministrazioni centrali o locali potrà essere segnalato all'attenzione della Commissione di merito, ma non può essere approfondito in questa sede, in cui la Commissione sanità è chiamata soltanto a dare il suo parere.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole con osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Disegno di legge:

Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3469).

Il Presidente Graziosi comunica che la Commissione bilancio ha riconfermato il parere espresso precedentemente, chiedendo di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 2 con l'aggiunta del richiamo anche agli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1972.

Prende quindi la parola il relatore Andreoni per proporre, dal momento che il provvedimento dovrà comunque tornare al Senato, un emendamento, a firma sua e del deputato Mascolo, in cui si tiene conto delle osservazioni espresse nella scorsa seduta circa la necessità di assicurare una più adeguata difesa degli interessi degli allevatori.

Dopo un intervento del Sottosegretario La Penna, che si dichiara favorevole alla modifica proposta, oltreché al provvedimento nel suo complesso, la Commissione approva l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dai deputati Andreoni e Mascolo e, successivamente, l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1971, fino all'importo complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge, della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della legge 23 gennaio 1968, n. 33, possono essere concessi contributi a termini dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Per le somme stanziati ai sensi della presente legge per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, si applica inoltre il disposto dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che consente l'utilizzo dell'1 per cento dello stanziamento annuale, per le spese per oneri di carattere generale relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato: « Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 100 per cento ».

Dopo un breve intervento del deputato Mascolo in sede di dichiarazione di voto, si passa all'articolo 2, che è approvato nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge nel suo complesso è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Proposta di legge:

Di Primio: Modifiche alla legge 3 maggio 1967, n. 273, sulla istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (2704).

La Commissione dà mandato al Presidente Graziosi di sollecitare presso la Commissione bilancio l'espressione del parere di sua competenza sul provvedimento in discussione.

In fine di seduta il deputato Venturoli, richiamandosi al programma deliberato dallo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 settembre 1971, invita il Presidente a voler iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta la proposta di legge n. 2245 di cui è primo firmatario, concernente provvedimenti per l'avvio del servizio sanitario nazionale e per il risanamento finanziario di alcune gestioni sanitarie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971, ORE 16,50. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, Fossa e per i lavori pubblici, Zannier.

Il presidente Oliva informa la Commissione dell'incontro svoltosi tra l'Ufficio di presidenza della Commissione ed i Presidenti delle Giunte e dei consigli delle Regioni a statuto speciale, preannunciato nella precedente seduta.

In seguito a tale incontro il Presidente propone alla Commissione di esprimere, al termine del proprio ciclo di lavori relativi agli schemi di trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario, l'auspicio più vivo della Commissione stessa perché il Governo acceleri l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e ponga allo studio quelle modifiche anche di ordine costituzionale, idonee a rendere più omogenee, nel rispetto della maggiore autonomia delle regioni a statuto speciale, le competenze di queste ultime a quelle delle Regioni a statuto ordinario.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « URBANISTICA, VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE ».

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

La Commissione prosegue l'esame dello schema di parere formulato dal relatore Lombardi in ordine al trasferimento delle funzioni in titolo, accogliendo, con lievi modifiche le proposte del relatore sull'articolo 1. Dopo aver accantonato l'articolo 2 la Commissione svolge un dibattito in tema di viabilità regionale: il presidente Oliva formula una proposta che tiene conto dell'attuale inesistenza della categoria della viabilità regionale. Il deputato Caruso ritiene che il decreto delegato costituisca la sede per classificare concettualmente detta categoria. Dopo interventi del senatore Scardaccione, del relatore Lombardi e dei sottosegretari Zannier (il quale osserva che occorrerebbe modificare la legge sulla classificazione delle strade) e Fossa, la Commissione, accogliendo il suggerimento del deputato Busetto, incarica il relatore di rielaborare la parte di parere in materia tenendo presente la possibilità di individuare la categoria della viabilità regionale con riferimento alle disposizioni della legge n. 126 e dietro richiesta delle Regioni.

La Commissione approva quindi le integrazioni proposte dal relatore all'elenco delle funzioni da trasferire previsto all'articolo 3. Dopo interventi del senatore Zenti e del deputato Caruso definisce quindi il proprio orientamento sull'articolo 4, con talune precisazioni suggerite dai deputati Caruso e Busetto, sull'articolo 5 e sugli articoli 6 e 7.

Esamina quindi le proposte del relatore sull'articolo 8 relativo alle riserve di competenza statale.

In tema di opere idrauliche interviene il senatore Scardaccione sottolineando l'esigenza di affidare unitariamente alle Regioni l'esecuzione delle stesse, anche attraverso la delega, al fine di porre termine agli inconvenienti derivanti dall'attuale scoordinamento degli interventi. Il sottosegretario Zannier sottopone alla Commissione talune considerazioni di ordine funzionale volte ad assicurare il coordinamento soprattutto in materia

di formazione dei programmi e dei progetti relativi alla difesa del suolo. Dopo interventi del deputato Busetto, del senatore Orlando, del Presidente Oliva e del relatore Lombardi la Commissione conviene di accogliere le proposte di quest'ultimo nel senso di considerare tra l'altro trasferibili alle Regioni le opere idrauliche di terza categoria comprese nei comprensori di bonifica. Definisce altresì il proprio orientamento in ordine alle altre lettere dell'articolo dopo un dibattito — al quale intervengono il senatore Scardaccione e i deputati Caruso e Busetto — sul problema della partecipazione delle Regioni ai progetti di utilizzazione delle acque, che dovranno definirsi su proposta e previa consultazione delle Regioni stesse (i predetti oratori si dichiarano tuttavia insodisfatti). Definisce poi il proprio orientamento in ordine all'articolo 9, in tema di indirizzo e coordinamento, proponendo che il quinto comma debba prevedere la consultazione delle Regioni interessate (fatti salvi i casi in cui il parere della Commissione abbia richiesto invece l'intesa); stabilisce inoltre (all'articolo 10) di proporre che nessun nuovo impegno debba essere assunto da organi dello stato a partire dal 1° gennaio 1972.

La Commissione si sofferma quindi sul problema del trasferimento degli uffici. Il senatore Scardaccione sottolinea il carattere limitativo delle previsioni contenute nello schema di decreto. Anche i deputati Caruso e Busetto ritengono che il trasferimento degli uffici periferici e decentrati debba essere integrale. Il sottosegretario Zannier fa presente che il trasferimento integrale anche di sezioni del Genio civile o dei provveditorati che adempiono a competenze (ad esempio per opere idrauliche o marittime) che restano allo Stato sottrarrebbe tra l'altro a quest'ultimo il personale specializzato per esercitarle. Dopo un intervento del presidente Oliva la Commissione definisce il proprio orientamento sul punto accogliendo con lievi modifiche le proposte formulate dal relatore Lombardi.

Il senatore De Zan propone quindi di prevedere il trasferimento alle Regioni delle sovrintendenze ai monumenti in relazione alle funzioni in materia urbanistica, con delega delle funzioni residue. Dopo interventi dei deputati Caruso e Busetto, del senatore Orlando e del sottosegretario Zannier, il Presidente Oliva, prendendo atto dell'orientamento prevalente della Commissione, dichiara di dissentire sulla proposta (per altro accolta dalla Commissione) ritenendo inesatta

la inclusione nella materia urbanistica dei compiti di tutela dei monumenti e inammissibile la confusione tra funzioni sostanzialmente di controllo con altre di amministrazione attiva. La Commissione definisce poi il proprio orientamento sull'articolo 12 stralciando talune funzioni da trasferire ed includendone altre tra quelle da delegare. Conviene inoltre nel ritenere superato l'articolo 13 ed accoglie le osservazioni del relatore sull'articolo 14 e sull'articolo 15 (ricependo un suggerimento del deputato Venturoli). Accoglie infine le proposte del relatore in ordine ai rimanenti articoli stabilendo in particolare, in ordine all'articolo 2, che esso debba essere soppresso, ritenendosi sufficienti i poteri di indirizzo e coordinamento anche per fronteggiare l'attuale stato provvisorio dovuto al mancato adeguamento della legislazione urbanistica.

Infine, all'unanimità, la Commissione delibera il parere complessivo sullo schema di decreto relativo al trasferimento delle funzioni ed autorizza il Presidente a trasmettere detto parere al Governo.

Si conviene invece di rinviare ad altra seduta da destinare il seguito dell'esame relativo allo schema di riordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

(La seduta, sospesa alle 20,45, è ripresa alle 21,30).

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE ».

La Commissione riprende l'esame delle parti della proposta di parere rimaste in sospeso, convenendo innanzitutto, in ordine ai cantieri scuola, di riconoscere le relative competenze allo Stato.

Passando quindi a considerare gli articoli 2 e 3 dello schema di parere, il Presidente Oliva ricorda l'orientamento già maturato dalla Commissione nei precedenti pareri in materia di enti, facendo presente che, mentre il relatore, deputato Fracanzani, ritiene che con il decreto delegato si debbano trasferire alle regioni i compiti attualmente svolti nella materia in questione dall'INAPLI, dall'ENALC e dall'INIASA, egli è invece del parere che il predetto decreto possa prevedere solo il trasferimento delle funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato in ordine agli enti in questione.

Il relatore Fracanzani dichiara di non insistere sulle proposte di soppressione dei Con-

sorzi provinciali per l'istruzione tecnica, accedendo alla formulazione contenuta nell'articolo 3 del decreto — punto questo sul quale conviene la Commissione — e si sofferma sulla proposta di parere relativa all'articolo 2 del decreto. In merito, mentre accede alla tesi della necessità di provvedimenti appositi per il passaggio del patrimonio e del personale degli enti in esame (da emanarsi comunque in termine utile per consentire alle Regioni di svolgere l'attività relativa all'esercizio 1972-73) ribadisce il proprio atteggiamento favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 2 proposto dal Governo essendo gli enti in discussione enti strumentali dello Stato, due dei quali addirittura nemmeno istituiti con legge.

Dopo che il presidente Oliva ha chiarito di essere pienamente favorevole allo scioglimento degli enti in questione, purché attuato con adeguato provvedimento, interviene il ministro Donat-Cattin dichiarando di aderire a quanto esposto dal relatore, e sottolineando in particolare come gli enti in esame svolgano funzioni del Ministero del lavoro, da cui vengono totalmente finanziati, per cui non possono essere trattati alla stregua degli enti privati operanti nel settore.

Dopo interventi del presidente Oliva, del ministro Donat-Cattin, del relatore Fracanzani e del deputato Venturoli (che dichiara di concordare con il relatore) la senatrice Franca Falcucci dichiara che, trattandosi di enti non istituiti con legge, l'ammettere che avvenga un trasferimento dei loro compiti alle Regioni non pregiudica l'orientamento finora tenuto dalla Commissione sul tema degli enti in generale.

Prende quindi la parola il presidente Oliva il quale, prendendo atto del prevalente orientamento della Commissione, dichiara tuttavia il suo dissenso ritenendo esclusi dalla delega di cui alla legge n. 281 non solo lo scioglimento di enti legalmente costituiti ma altresì il trasferimento alle Regioni dei loro compiti istituzionali, costituendo ciò un modo surrettizio di scioglimento. Ribadisce quindi l'avviso che col decreto delegato possano solo trasferirsi le funzioni amministrative esercitate dallo Stato e non i compiti di enti sia pure considerati strumentali. Osserva infine che lo stesso schema rimanda a separato provvedimento sia il trasferimento alle Regioni del patrimonio sia quello del personale (che in nessun caso può considerarsi di ruolo dello Stato), sicché il trasferimento dei compiti degli enti non potrebbe avere concreta espressione operativa.

La Commissione definisce quindi il proprio orientamento sulla parte di parere relativa all'articolo 2, concordando sul testo del Governo salvo una modifica formale. Dopo interventi del ministro Donat-Cattin (il quale dichiara che nel decreto di trasferimento delle funzioni in materia di assistenza debba prevedersi il trasferimento alle regioni delle funzioni svolte dall'ENAOLI e dall'ONPI), del deputato Caruso e del senatore De Zan, si apre un dibattito sull'attività di orientamento professionale e sui compiti attualmente svolti dall'ENPI: intervengono il ministro Donat-Cattin, il senatore Magno, i deputati Foschi e Venturoli, il relatore Fracanzani, ed il presidente Oliva dopo di che la Commissione conviene di proporre che nell'elenco dell'articolo 1 si comprenda anche l'attività di orientamento professionale.

Successivamente definisce il proprio orientamento in maniera di corsi per invalidi del lavoro e civili, accogliendo una proposta del deputato Foschi.

Infine, all'unanimità, la Commissione delibera il parere complessivo sullo schema autorizzando il Presidente a trasmetterlo al Governo.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « BENEFICENZA PUBBLICA ».

Il deputato Foschi, riferendo per il deputato Reggiani — con il quale dichiara di aver concordato le proposte — si sofferma con una ampia relazione sullo schema di decreto.

Dopo aver premesso che un'organica legge-quadro in materia avrebbe dovuto precedere e non seguire il decreto delegato, l'oratore rileva l'uso indiscriminato delle espressioni assistenza e beneficenza, sottolineando il carattere di servizio pubblico dell'attività in materia indipendentemente dal soggetto che la svolge ed avanzando taluni rilievi in tema di enti strumentali dello Stato operanti nel settore.

Dopo aver ricordato come alcune osservazioni delle Regioni abbiano trovato accoglimento nei decreti delegati connessi alla materia in esame, mentre altre debbono considerarsi materia di legge-quadro, non accoglibili quindi in questa sede, egli dichiara che l'adozione di una interpretazione restrittiva della materia si porrebbe in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e con l'articolo 17 della legge finanziaria, im-

pedendo alle Regioni, attraverso una distinzione tra beneficenza (nozione riferibile alla competenza regionale) e assistenza sociale (da conservare allo Stato) di esercitare organicamente le loro funzioni in materia. Dopo aver rilevato che l'accentramento delle competenze statali nell'ambito del Ministero dell'interno — come previsto dall'articolo 5 — non sembra possa operarsi con il decreto delegato, il deputato Foschi conclude illustrando talune proposte ai singoli articoli dello schema di decreto.

La senatrice Franca Falcucci, dopo aver rilevato la complessità dello schema in esame, afferma che le proposte del deputato Foschi rappresentano un tentativo per introdurre, attraverso il decreto delegato, una impostazione nuova della materia, cercando di venire incontro ad esigenze che possono

affrontarsi organicamente solo con una legge-quadro.

Conclude esponendo alcuni rilievi in tema di enti del settore (delle cui finalità ritiene che solo con legge apposita potrebbe disporsi) e di competenza dei minori enti locali.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato alla seduta di domani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente Oliva avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 9 per proseguire l'esame della proposta di parere relativa allo schema di decreto delegato in materia di agricoltura e foreste, oltre a quella relativa allo schema concernente la beneficenza pubblica.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 23,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 25 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369);

— Relatori: per la I Commissione Cavallari, per la XIV Commissione Barberi;

— (Parere della V, della VI e della VIII Commissione).

COMMISSIONI RIUNITE

II (Affari interni) e XIV (Igiene e Sanità)

Giovedì 25 novembre, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

— Relatori: Miotti Carli Amalia per la II Commissione; Cattaneo Petrini Giannina per la XIV Commissione;

— (Parere della I, della V, della VI, della XI, della XII e della XIII Commissione).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 25 novembre, ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251) — (Parere alle Commissioni riunite IV e XI) — Relatore: Galloni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 25 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837) — Relatore: Sgarlata — (Parere della V Commissione);

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466) — Relatore: Sgarlata — (Parere della V Commissione);

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei

Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

BIASINI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

MATTARELLI ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2158) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

AMODIO: Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati (2523) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971 (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (3733) — Relatore: Salvi — (*Parere della V, VI e XII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori DE ZAN ed altri: Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai mi-

norì e modificazioni all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, e gli articoli 5 e 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (*Approvata dal Senato*) (1458) — Relatore: Salvi — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di inchiesta parlamentare:

MALAGUGINI ed altri: Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sul comportamento degli organi e servizi statali in relazione agli attentati terroristici, consumati e tentati nel territorio nazionale nel corso dell'anno 1969, con particolare riferimento alla strage di Milano del 12 dicembre 1969 (2673) — Relatore: Zamberletti — (*Parere della IV Commissione*).

Esame della proposta di legge:

PICA ed altri: Disposizioni concernenti distintivi dei sindaci (1779) — Relatore: Miotti Carli Amalia.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 25 novembre, ore 10.

DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI
DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

(Sullo stato di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento del Ministero degli affari esteri).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributo a favore del nuovo ospedale italiano in Buenos Aires (3731) — (*Parere della V e della IX Commissione*) — Relatore: Cariglia.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e di-

ritti in precedenza perduti (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3762) — (*Parere alla VI Commissione*);

— Relatore: Cariglia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 25 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

BERAGNOLI ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Modificate dal Senato*) (1607-B);

— Relatore: Tagliarini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Giovedì 25 novembre, ore 9,30.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

— (*Parere alla II e XIV Commissione*).

— Relatore Corà.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202);

— (*Parere alla XIII Commissione*);

— Relatore: Corà.

Parere sui disegni di legge:

Proroga per l'anno 1971 delle disposizioni concernenti le anticipazioni, da parte dello Stato, delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (3805) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Ciccardini;

Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta (*Approvato dal Senato*) (3755) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 25 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

VALSECCHI ed altri: Autorizzazione all'esame di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3760) — Relatore: Patrini — (*Parere della IX Commissione*);

POCHETTI ed altri: Modificazione della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3481);

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla lettera b) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3490);

— Relatore: Beccaria.

— (Parere della V Commissione).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3762) — Relatore: Azzaro — (Parere della II, della III e della V Commissione);

DE MARZIO ed altri: Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca (2682) — Relatore: Azzaro — (Parere della II e della V Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune amministrazioni statali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2642) — Relatore: Zamberletti — (Parere della II, della V e della VII Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (3604) — Relatore: Pavone — (Parere della V e della VII Commissione);

Modifiche all'ordinamento della Guardia di finanza (3606) — Relatore: Pavone.

Esame del disegno di legge:

Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta (*Approvato dal Senato*) (3755) — Relatore: Botta — (Parere della I, della V e della XII Commissione).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori DINDO e TANSINI: Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3399);

REGGIANI e SILVESTRI: Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (2162);

— Relatore: Lepre — (Parere della IV Commissione).

Esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Permanenza in servizio fino al conseguimento del diritto a pensione (3534) — Relatore: Patrini — (Parere della I e della V Commissione).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione (3489) — Relatore: Bima — (Parere della V Commissione).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa).

Giovedì 25 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatore MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (3586) — (Parere I e IV Commissione);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236) — (Parere I e IV Commissione);

SERVADEI: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);

FRACANZANI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633) — (Parere I, IV, XIII Commissione);

— Relatore: De Poli.

Discussione della proposta di legge:

DE MEO: Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito,

della marina, dell'aeronautica (3378) — (*Parere della V e X Commissione*) — Relatore: de Meo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 25 novembre, ore 9.

Interrogazioni.

Achilli ed altri: 5-00079.

Tarabini ed altri: 5-00061.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 25 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

MERLI ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale (3735);

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni di fondi alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, ed alla successiva legge 7 novembre 1962, n. 1599, relative all'esercizio del credito navale (2004);

— Relatore: Bassi;

— (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CERVONE ed altri: Disciplina della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale (622);

— Relatore: Brizioli;

— (*Parere della IV e XII Commissione*).

Giovedì 25 novembre, ore 10,30.

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SULLE GESTIONI AEROPORTUALI.

Audizioni di esperti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 25 novembre, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ELETTRODOMESTICI.

Audizione del Segretario della programmazione dottor Giorgio Ruffolo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 25 novembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale (3220) — (*Parere della V Commissione*);

ROBERTI ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (1780) — (*Parere della V Commissione*);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di provvidenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatore: Nucci.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359) — (*Parere della I, II, IV, V, XI e XIV Commissione*);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*).

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992) — (*Parere della V, VI e della XI Commissione*);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

ANSELMINI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

ANSELMINI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);
— Relatore: Anselmi Tina.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ROBERTI ed altri: Modifiche alla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente miglioramenti del trattamento di pensione della previdenza sociale (2449);

BIANCHI GERARDO e BIANCHI FORTUNATO: Provvedimenti perequativi delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria generale (2537);

TAMBRONI ed altri: Parificazione dei minimi di pensione dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti (3041);

FOSCHI: Maggiorazione dell'importo delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3116);

ALESI: Parificazione dei trattamenti minimi e livellamento dei limiti di età per la pensione degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti e dei loro familiari coadiutori, a quelli previsti per i lavoratori dipendenti (3282);

PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE: Parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore degli artigiani e dei loro familiari a quelli previsti per l'assicurazione generale

obbligatoria e norme in materia di sicurezza sociale degli artigiani (*Urgenza*) (3363);

LONGO LUIGI ed altri: Aumento e perequazione dei minimi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e della pensione sociale (3386);

CERAVOLO DOMENICO ed altri: Miglioramenti e modifiche ai trattamenti economici delle pensioni dell'INPS (3476);

— Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SPAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (3483) — Relatore: Borra — (*Parere della I e della V Commissione*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.**

Giovedì 25 novembre, ore 10.

Seguito dell'esame dei criteri di impostazione dei programmi radiotelevisivi a contenuto o con riflessi politici.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Giovedì 25 novembre, ore 9.

I. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne » — *Estensori del parere*: senatore ORLANDO e deputato GALLONI.

II. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « beneficenza pubblica » — *Estensore del parere*: deputato REGGIANI.

RELAZIONI PRESENTATE

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XI (Agricoltura):

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto 3040);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra (3110);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699);

SCARAVILLA e MASCIADRI: Interpretazione autentica della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme sui contratti agrari (3546);

GIOIA ed altri: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347);

BIGNARDI ed altri: Elevazione dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, applicabili ai fini della determinazione dei canoni di affitto dei fondi rustici (3417);

PICCINELLI e LOBIANCO: Norme integrative alla legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto dei fondi rustici (3421);

SPONZIELLO e DE MARZIO: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente nuove norme in materia di contratti di affitto di fondi rustici (3617);

— Relatori: Speranza, *per la maggioranza*; Bonifazi e Cecati, *di minoranza*.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 3 di giovedì
25 novembre 1971.*